

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale ..... – Ufficio ..... Ambito Territoriale di .....

## FATTO

La signora ....., docente presso l'Istituto ..... di ..... (.....), è stata destinataria di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità a seguito del quale la medesima ha presentato, per il tramite dell'avv. .... un'istanza di accesso avente ad oggetto la seguente documentazione: *“tutta la documentazione riguardante il soggetto interessato, prof.ssa ..... compresa la integrale relazione qui contestata, la precedente relazione redatta dal dott. .... e mai visionata dalla docente, a tutela del proprio diritto di difesa”*. Il legale della docente evidenziava, nell'istanza, che la medesima aveva segnalato alla Dirigente gravi irregolarità ed illegalità presenti nella scuola e che il predetto trasferimento conseguirebbe proprio a tali segnalazioni.

Le relazioni ispettive oggetto di interesse sono la prot. .... del .....e la prot. .... del .....

L'amministrazione adita, con provvedimento del ....., negava l'accesso alla relazione ispettiva prot. .... del ..... in quanto non avente ad oggetto la posizione della richiedente e concedeva estrazione parziale di copia della relazione ispettiva prot. .... del ....., per la sola parte relativa all'istante, negandola per la parte non attinente alla sua persona.

Avverso tale provvedimento la signora ....., per il tramite dell'avv. ....., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha ribadito il diniego già espresso con l'impugnato provvedimento del 22 luglio 2019. In particolare l'Amministrazione ha negato l'accesso alla relazione ispettiva prot. .... del 27.09.2018 i cui esiti non hanno riguardato la docente ma sono stati finalizzati ad accertare eventuali responsabilità della direzione della scuola nell'a.s. 2017/18 e suggerire modalità gestionali per il nuovo anno scolastico mentre ha concesso estrazione parziale di copia della relazione ispettiva prot. .... del ..... il cui accesso è stato consentito per la parte relativa all'istante e negato per la parte non attinente alla sua persona.

## DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta sotto diversi profili.

In primo luogo le menzionate ispezioni appaiono scaturite dalle segnalazioni della docente la quale pertanto, alla stregua dell'autore di un esposto, ha diritto secondo la giurisprudenza amministrativa ad accedere alla documentazione adottata conseguentemente alla segnalazione effettuata. La docente inoltre è destinataria di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale che non può dirsi, secondo le prospettazioni, svincolato dalle avvenute predette segnalazioni: con riferimento a tale procedimento di trasferimento la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

I documenti in oggetto, inoltre, sono stati chiesti a fini difensivi – e quindi ex art. 24 comma 7 della legge 241/90 - per la tutela della posizione giuridica della richiedente in relazione al menzionato trasferimento, provvedimento destinato a dispiegare effetti giuridici importanti nella sfera giuridica della docente.

La Commissione osserva che l'amministrazione, nell'ostendere la documentazione richiesta, potrà procedere all'oscuramento di eventuali dati di soggetti terzi coinvolti, contenuti nelle relazioni *de quibus*.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, con oscuramento dei dati relativi a soggetti terzi eventualmente contenuti nei documenti richiesti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il sig. ....., già richiedente protezione internazionale, aveva ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno dalla Questura di ..... e, in prossimità della scadenza, presentava domanda per il relativo rinnovo. Non ottenendo il permesso/rinnovo richiesto il sig. ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., avanzava istanza di accesso agli atti rivolta all'Ufficio Immigrazione della Questura di ....., chiedendo di accedere a tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza d'accesso *de qua*, il sig. ....., per il tramite dell'avv. ....., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. I documenti in oggetto, poi, immediatamente riferentisi all'istante medesimo, sono stati chiesti per la tutela anche giudiziale della posizione giuridica del richiedente e l'amministrazione adita dovrà altresì consentirne l'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare/  
Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito

#### FATTO

Il Sig. ....., colonnello dell'Esercito Italiano, ha presentato in data ..... un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) Verbale integrale n. .... in data ..... relativo al giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito al grado di Generale di Brigata per l'anno ....., così come riportato da lettera n. .... / ..... notificatagli dall'Ufficio ..... del ..... in data .....
- 2) Schede di valutazione redatte a supporto del giudizio dello scrivente da ciascun membro della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, così come allegate al verbale n. .... del .....

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di verificare la propria valutazione ai fini della eventuale proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali nei confronti delle determinazioni assunte dal Ministero della Difesa.

L'amministrazione adita autorizzava l'accesso al verbale n. .... del ..... della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, afferente la procedura di avanzamento in oggetto, limitatamente alle parti riguardanti l'istante e gli Ufficiali risultati iscritti nel quadro di avanzamento per detto anno nonché alle schede motivazionali redatte a supporto del predetto giudizio di avanzamento limitatamente all'istante.

L'amministrazione precisava che “in merito all'accesso agli atti relativi ai richiamati Ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata per il ..... questa Divisione ha provveduto ad informare dell'istanza in argomento gli Ufficiali Generali” quali controinteressati “ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 ai fini della presentazione di una eventuale motivata opposizione alla richiesta di accesso e, pertanto, solo una volta decorso il termine di legge per esercitare tale facoltà, questa Amministrazione provvederà sulla stessa fornendo adeguata comunicazione” all'istante. L'amministrazione precisava, altresì, di aver provveduto ad interessare la competente Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito, quale detentrica degli atti di che trattasi.

Differiva pertanto l'accesso alla conclusione della procedura di notifica ai terzi nonché alla trasmissione dei suddetti atti da parte della predetta Commissione Superiore di Avanzamento.

Avverso tale provvedimento di accesso parziale e di differimento *sine die* il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta dell'8 maggio 2019, sospendeva la decisione precisando alla Commissione Superiore di Avanzamento – cui l'istanza era stata trasmessa per la parte di competenza - che la stessa era tenuta a consentire l'accesso alla documentazione relativa alla posizione personale dell'istante eventualmente detenuta, entro trenta giorni dalla richiesta ricevuta per competenza. La invitava conseguentemente a comunicare successivamente alla scrivente Commissione l'avvenuto accesso.

Invitava altresì il ricorrente a precisare quale documentazione che non fosse ancora stata oggetto di ostensione.

I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

Nella seduta del 6 giugno 2019 la Commissione manteneva sospesa la decisione invitando il ricorrente a fornire maggiori chiarimenti sulla documentazione ancora oggetto di interesse.

I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

Successivamente è pervenuta nota del sig. .... il quale ha precisato che “il verbale ottenuto dal Ministero della Difesa non contiene la graduatoria di tutti gli Ufficiali valutati, unitamente allo scrivente, per la promozione al grado superiore corredata dai punteggi da ciascuno ottenuti. Per quanto sopra si rinnova la richiesta di ottenere dal Ministero della Difesa il verbale n. .... del ..... privo di omissioni”.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 con riferimento alla procedura selettiva di avanzamento di cui in argomento. Egli ha pertanto diritto di accedere al verbale integrale di cui al punto 1) dell' istanza. Ha diritto, altresì, di accedere alla documentazione relativa alla propria posizione personale eventualmente detenuta dalla Commissione Superiore di Avanzamento cui l'istanza di accesso era stata trasmessa per la parte di competenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso relativamente alla documentazione di cui al punto 1) dell'istanza, che dovrà essere resa accessibile in forma integrale, nonché a tutta la documentazione relativa alla posizione personale del ricorrente eventualmente non ancora ostesa, e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** Associazione ..... - ..... Onlus

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## FATTO

La Associazione ..... - ....., ..... e ..... Onlus ha presentato alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare un'istanza datata ..... chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

“il verbale del CdA ENAC e/o documento equipollente che dispone sulla base delle finalità statutarie, la necessità di assunzione degli oneri economici derivanti dalla verifica delle ottemperanze, oneri che sono molto diversi dalle semplici funzioni degli osservatori e delle relative comunicazioni al pubblico interessato.

“il verbale del CdA ENAC e/o documento equipollente che dispone sulla base delle finalità statutarie, la necessità di assunzione di ulteriori oneri economici derivanti dalla verifica delle ottemperanze perché all'interno dell'Osservatorio non esistevano profili tali per poter effettuare le opportune verifiche, dando corso a proprie spese ad ulteriore esternalizzazione tramite figure tecniche necessarie per poter finalizzare e dare compimento al mandato ricevuto”.

Nel ricorso l'Associazione precisa che *“La documentazione è necessaria per poter valutare il corretto iter procedurale seguito, a fronte della costituzione di tale Osservatorio, del suo corretto operato, che (b)a visto sulla base di quanto dallo stesso Osservatorio asseverato, confermare la “conformità” urbanistica nella Conferenza dei Servizi che ha portato al decreto dello stesso Ministero MIT n. .... del ....”(sic)*

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la Associazione ....., per il tramite del legale rappresentante sig. .... ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione ..... - .....,..... e ..... Onlus la Commissione osserva che l'istanza appare volta ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione, non ravvisandosi inoltre indicazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva presuntivamente vantata, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90. Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.



**Ricorrente:** Associazione ..... - ..... Onlus

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

## FATTO

La Associazione ..... - ....., ..... e ..... Onlus ha presentato alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare un'istanza datata ....., chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- “a) provvedimento di revoca (dall'incarico) dell'Ing. ....., che per ovvietà dovrebbe anche contenere le motivazioni di tale revoca, in mancanza di ciò, si chiede copia di tutta la documentazione istruttoria che ha portato a tale revoca. (Per esempio la nota prot. n. .... / ..... del ....., acquisita agli atti prot. n. .... / ..... del ....., con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, .... / ..... etc. etc., come di tutte le altre corrispondenze interne anche se non menzionate, ma relative alla procedura di rimozione.)*
- b) provvedimento di nomina del Dott. ....., con relativa “dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi” avallata ai sensi di legge, sulla base di precipua verifica istruttoria di cui ovviamente richiediamo accesso atti”.*

L'amministrazione adita, con provvedimento del 31 luglio 2019, rigettava l'istanza deducendo una carenza di interesse qualificato all'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento di rigetto la Associazione ....., per il tramite del legale rappresentante sig. .... ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, ribadendo le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto con particolare riguardo alla carenza di nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse presuntivamente vantato, insiste per il rigetto del ricorso.

Precisa incidentalmente che la documentazione richiesta è accessibile sul sito istituzionale della Amministrazione al link di seguito indicato: <https://oaaf.minambiente.it>

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione ..... - ....., ..... e ..... Onlus la Commissione osserva che l'istante non ha esplicitato, nella richiesta, l'indicazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica soggettiva presuntivamente vantata - peraltro solo genericamente enunciata, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90. Il ricorso presentato deve pertanto ritenersi inammissibile, fermi gli obblighi di

pubblicazione e trasparenza incombenti *ex lege* sulla amministrazione, ai quali peraltro l'amministrazione stessa dichiara di aver già adempiuto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile fermi restando gli obblighi di pubblicazione e trasparenza incombenti *ex lege* sulla amministrazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di ..... – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

## FATTO

Il Sig. ....., assistente capo della Polizia di Stato, ha presentato in data ..... un'istanza di accesso rivolta all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di ....., chiedendo di accedere alla seguente documentazione relativa a ..... colleghi, nominativamente indicati:

- Rapporti informativi annualità ..... e ..... ovvero il corrispettivo giudizio finale dei percorsi informativi dei corsi da istruttore di difesa personale e istruttore di tecniche operative riscontrabili a trascrizione matricolare riguardante ....., ..... e .....

Motivava tale istanza deducendo una finalità di difesa con riferimento alla eventuale impugnativa della sentenza pronunciata dal Tar ...../..... nel giudizio dallo stesso instaurato ed avente ad oggetto l'impugnazione della errata compilazione del proprio rapporto informativo.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento notificato all'istante in data ....., deducendo l'inaccessibilità della documentazione richiesta ex art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno ...../..... che alla lettera b) espressamente sottrae all'accesso "i rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'Interno", nonché la carenza di interesse qualificato all'accesso richiesto trattandosi di atti non idonei a dispiegare effetti giuridici diretti o indiretti sulla sfera dell'istante.

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

Ritualmente notificava l'istanza ai controinteressati cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto precisando altresì che due dei controinteressati non sono amministrati dall'Ufficio adito il quale pertanto non sarebbe neppure in possesso della relativa documentazione – comunque sottratta all'accesso in forza del predetto art. 4 del DMI 415/1994 – nonché deducendo la mancanza di strumentalità della documentazione richiesta afferente ad appartenenti a diversi Uffici, con diverse qualifiche ed anzianità, frequentanti finanche corsi differenti. Argomenta a tal proposito che la compilazione dei rapporti informativi si caratterizza per un profilo di ampia discrezionalità dei capi ufficio che non consentirebbe equiparazione di diverse posizioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor ..... la Commissione osserva che il diniego di accesso opposto dalla amministrazione resistente si fonda su norma regolamentare ed in particolare sull'art. 4 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Interno 415/1994. A tal riguardo si precisa che la Commissione non ha il potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito dalla legge al giudice amministrativo, pertanto il ricorso presentato non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale ..... / Riscossione

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato alla Direzione Provinciale ..... della Agenzia delle Entrate un'istanza d'accesso relativa al procedimento di rimborso per pagamento in eccedenza di tributo, a seguito di sentenza n. .... / ..... emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ..... Sezione ..... e depositata il ....., con la quale era stata parzialmente annullata l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. .... – ruolo n. .... / ....., al medesimo notificata.

Con la predetta istanza, il signor ....., chiedeva in particolare:

- di conoscere il nominativo del funzionario incaricato della pratica di rimborso;
- di conoscere il tempo necessario per l'evasione della stessa, tempo peraltro scaduto;
- di prendere visione degli atti del procedimento di rimborso (...).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. .... ha presentato nei termini ricorso alla Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Direzione provinciale .....

E' pervenuta successiva dichiarazione del sig. .... di rinuncia al ricorso per avvenuto accesso.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per aver avuto accesso a tutta la documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ..... ^ Reggimento “.....” di .....

## FATTO

Il sig. ...., .... dell'Esercito Italiano, aveva presentato due istanze di accesso, rispettivamente datate ..... e ....., rivolte al ..... ^ Reggimento “.....” di ..... e relative al procedimento di “Pianificazione dei trasferimenti ad istanza di parte, a carattere ordinario, (...) delle varie armi dell'Esercito per l'anno 2019” nell'ambito del quale il medesimo aveva presentato domanda per la sede di .....

L'istante, chiedeva di accedere a tutti gli atti della procedura ed in particolare agli atti relativi alla ricognizione dei posti organici disponibili nella sede di ..... ed al provvedimento con cui si è resa disponibile la posizione nel grado di ..... nel medesimo Reggimento; il provvedimento emesso nella giornata del ....., da cui si evinca, in maniera chiara ed inequivocabile, l'orario di pubblicazione della graduatoria di merito definitiva sul portale di .....; tutti gli atti relativi all'istante che precede in graduatoria lo scrivente, ovvero per la sola sede di ....., quindi il ....., compresa la sua istanza prodotta ed assunta a protocollo, dove si evincano tutti i punteggi riconosciuti negli nelle varie singole voci (...).

Motivava le istanze con la necessità di verificare la legittimità del mancato accoglimento della propria richiesta di trasferimento, avendo il medesimo presentato richiesta di riesame della propria posizione in graduatoria.

L'amministrazione, con provvedimento del 12 giugno 2019, dava atto dell'avvio della procedura di notifica dell'istanza al controinteressato nelle cui more i termini dovevano ritenersi sospesi, rappresentando di voler consentire l'accesso richiesto.

Deducendo di non aver ricevuto alcuna ulteriore comunicazione sull'istanza d'accesso presentata il sig. .... aveva adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 16 luglio 2019, ritenendo il ricorso fondato nel merito e quindi meritevole di accoglimento sospendeva la decisione, osservando che l'accesso – di fatto - non era stato ancora esercitato, nonostante la dichiarazione della amministrazione di voler accogliere le istanze. Invitava conseguentemente le parti a dare comunicazione dell'avvenuto accesso – con allegazione da parte della amministrazione della relativa prova (verbale d'accesso o ricevuta invio pec). I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

Con riferimento alle menzionate istanze è successivamente pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto, dava atto di aver consentito l'accesso richiesto allegando le ricevute della relativa trasmissione al ricorrente.

Con ulteriore ricorso del 30 luglio 2019 il sig. .... si rivolgeva nuovamente alla Commissione con riferimento al diniego opposto dalla amministrazione ad altra istanza di accesso datata ....., e non ancora sottoposta alla valutazione della Commissione. Con tale istanza il sig. .... chiedeva alla medesima amministrazione di accedere "al Dispaccio del Cap. .... presso l'Ente dell'.....° ..... "....." in ....., dove si evincano inequivocabilmente data e orario di presentazione al nuovo Ente di destinazione": l'amministrazione rigettava l'istanza deducendo la carenza di legittimazione all'accesso.

Nello stesso ricorso il sig. .... lamenta la incompletezza della documentazione ostesa dalla amministrazione, relativa alle prime due istanze presentate, oggetto di primo ricorso.

E' pervenuta ulteriore memoria della amministrazione resistente, datata ....., la quale precisa:

- Di aver garantito all'interessato la piena disponibilità della documentazione oggetto delle istanze di accesso datate rispettivamente ..... e ..... fornito alla Commissione, in data ....., prova dell'avvenuto esercizio del diritto di accesso;
- di aver denegato l'accesso alla terza istanza di accesso, oggetto del presente ricorso, formulata in data ..... perché "...non si ravvisa, in tale ambito, corrispondenza tra il rilascio di detta documentazione e l'interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante correlato alla situazione giuridicamente tutelata e richiamata dallo stesso nell'istanza in esame. Peraltro, in subordine, il documento di cui si chiede il rilascio attiene esclusivamente alle modalità e all'organizzazione del servizio che esulano dall'oggetto della presente richiesta...". Ciò perchè la richiesta d'accesso appariva caratterizzata da contenuti meramente esplorativi e preordinata esclusivamente ad un controllo generalizzato sull'operato della P.A.

In subordine, per quanto attiene alle doglianze di incompletezza della documentazione già ostesa e oggetto delle prime istanze l'amministrazione precisa che:

- per la richiesta volta a conoscere l'orario di pubblicazione della graduatoria di merito definitiva, fermo restando le perplessità circa l'utilità di tale informazione in merito, è stato necessario interessare la competente unità organizzativa dello Stato Maggiore dell'Esercito — Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione, la quale ha comunicato che l'orario di pubblicazione della graduatoria risulta essere .....del .....
  - per quanto attiene, altresì, la tabella relativa alla comunicazione di ..... con la quale il citato vertice d'Area ha chiesto di ripianare la posizione organica di ..... presso la sede di ....., si provvede ad integrare la precedente documentazione con un'ulteriore tabella originata dal citato .....
- In merito precisa che il precedente documento in possesso dell'Ufficiale non risulta alterato bensì sono stati

appositi omissis su tutte le altre posizioni organiche per le quali è stato chiesto il ripianamento in specifiche sedi e che, pertanto, non rientravano nell'istanza di accesso in questione.

## DIRITTO

La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue.

Quanto al primo ricorso, avente ad oggetto le istanze presentate in data ..... e ....., la Commissione, visionate le ricevute di invio della documentazione richiesta, e preso atto delle successive dichiarazioni della amministrazione resistente – da ultimo con la memoria del ..... - in merito alla completezza della documentazione ostesa, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

Quanto al secondo ricorso avente ad oggetto l'istanza del 4 luglio la Commissione rileva che non può dirsi integrata la notifica del ricorso al controinteressato, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono: il ricorrente si è limitato infatti ad allegare una mera ricevuta pec (della quale non si evince neppure se si tratti di ricevuta di accettazione o di consegna) rivolta alla amministrazione resistente nella quale richiede, tra l'altro, alla stessa di “informare la controparte interessata per il tramite gerarchico”. Tale irrituale forma di notifica non risponde alle prescrizioni dell'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 ed il ricorso con riferimento tale parte deve ritenersi pertanto inammissibile.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, dichiara il primo ricorso presentato improcedibile per cessazione della materia del contendere e dichiara il secondo ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio del Giudice di Pace di .....

#### FATTO

Il sig. .... riferisce di aver presentato, in data 5 aprile 2019, un'istanza di accesso rivolta all'Ufficio del Giudice di Pace di .... chiedendo copia della “*documentazione afferente il ricorso avverso a ordinanza-ingiunzione di pagamento avente numero identificativo ....., Prot. ....., trasmesso in data .....*”

Motivava l'istanza con la necessità di essere reso edotto circa il procedimento *de quo* in quanto nulla gli era stato ancora comunicato in merito.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Sul ricorso in oggetto la Commissione osserva che l'istanza di accesso presentata non ha ad oggetto “documenti amministrativi” bensì atti giudiziari e pertanto sottratti alla normativa sull'accesso dettata dalla legge 241/90. Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS - Direzione Regionale .....

#### FATTO

La signora ..... – per il tramite dell'avv. .... di ..... - ha presentato, in data 29 maggio 2019, un'istanza di accesso rivolta alla Direzione Regionale ..... dell'INPS chiedendo di accedere al contratto o lettera di assunzione della medesima da parte della Associazione ..... – .....

Motivava l'istanza adducendo ragioni di giustizia in relazione alla sentenza n. .... / ..... del Giudice del Lavoro di ....., pronunciata nei confronti della stessa Associazione.

In data 27 giugno 2019 l'avv. .... inviava all'amministrazione superiore istanza volta a conoscere il numero di protocollo assegnato all'istanza, il responsabile del procedimento designato e lo stato di lavorazione della pratica.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su entrambe le istanze la signora ....., per il tramite dell'avv. ....., adiva nei termini il Difensore Civico il quale trasmetteva, per competenza, gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora ..... la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto con riguardo alla richiesta documentale del 29 maggio 2019 avendo l'istanza di accesso ad oggetto documentazione relativa all'istante medesima e quindi sempre accessibile dalla stessa. L'istante deduce inoltre una finalità difensiva dell'accesso richiesto che dovrà pertanto essere consentito anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90. Il ricorso deve, invece, dirsi inammissibile con riferimento all'istanza del 27 giugno 2019 avendo la stessa ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermi restando gli obblighi di trasparenza incumbenti sulla amministrazione.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riguardo alla richiesta di ostensione documentale, di cui all'istanza del 29 maggio 2019, dichiarandolo

inammissibile solo con riguardo alla richiesta di informazioni di cui all'istanza del 27 giugno 2019; per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Ufficio di .....

#### FATTO

Il signor ....., per il tramite dell'avv. .... di ....., ha presentato in data 6 maggio 2019 un'istanza di accesso rivolta all' INAIL di ..... chiedendo di accedere a diversa documentazione, amministrativa e sanitaria, relativa al sig. ....., soggetto coinvolto in un sinistro con il sig. .... medesimo.

Motivava l'istanza evidenziando una necessità difensiva stragiudiziale nonché giudiziale della documentazione richiesta ai fini della contestazione della attribuzione della responsabilità nel predetto sinistro, con riferimento alla avvenuta surrogazione dell'Istituto nelle pretese creditorie avanzate dal sig. .... nei confronti del sig. ....

L'amministrazione adita, deducendo l'esclusione dall'accesso - ex art. 24 legge 241/90 - dei documenti richiesti, rigettava l'istanza con provvedimento del 12 giugno 2019 avverso il quale il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, in sostanza, ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor ..... la Commissione osserva che al ricorso non risultano allegare le ricevute di invio dello stesso al controinteressato, signor ....., cui i documenti richiesti direttamente si riferiscono così come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.

Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile ai sensi del successivo art. 12 comma 7 lett. c) del medesimo DPR.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato in data 4 maggio 2019 un'istanza di accesso rivolta alla Questura di .... chiedendo di accedere a tutta la documentazione relativa al procedimento di proposta di ritiro del porto di fucile, relativo a sé medesimo, per perdita dei requisiti psicofisici.

Motivava tale istanza con riferimento alla eventuale proposizione di un ricorso avverso il decreto di revoca di licenza di porto di fucile.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. .... ha adito la Commissione, con ricorso del 23 luglio 2019, affinché riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor .... la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, in violazione dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

## FATTO

Il sig. ....., medico, in qualità di legale rappresentante della ..... Onlus ha presentato un'istanza di accesso, datata 30 maggio 2019, alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. Chiedeva, in particolare, di accedere a tutta la documentazione posseduta relativa al progetto “Definizione ed implementazione di modello ADI per insufficienza respiratoria in OLT o respirazione meccanica (...)” di cui all'accordo di programma, con particolare riferimento alla valutazione e approvazione della relazione finale e del rendiconto di spesa trasmesso da ..... (..) ex art. 7 di cui al citato accordo. Richiedeva inoltre il dettaglio dei fondi erogati dalla amministrazione stessa ad ....., motivando la richiesta ostensiva con riferimento alla circostanza di non avere ancora ricevuto il saldo della terza quota pari al 40% del finanziamento spettante alla ..... Onlus, secondo quanto previsto dall'accordo di collaborazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua*, la ..... Onlus, come rappresentata, ha adito nei termini il Difensore Civico della Regione ..... che ha successivamente trasmesso, per competenza, gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta dichiarazione della ricorrente di rinuncia al ricorso per avvenuto accesso.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della ricorrente di rinunciare al ricorso per aver avuto accesso a tutta la documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** S.I.A.P. - Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di ..... - Divisione Anticrimine

## FATTO

Il S.I.A.P. - Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia – a mezzo del proprio Segretario Generale Provinciale di ....., ha presentato un'istanza di accesso, datata 16 maggio 2019, rivolta alla Divisione Anticrimine della Questura di ....., avente ad oggetto diversa documentazione tra cui:

- ordini di servizio giornalieri;
- programmazioni settimanali;

tutti relativi all'arco temporale tra il ..... e .....

Motivava l'istanza con riferimento alle numerose segnalazioni ricevute circa *“una poco trasparente gestione delle risorse del personale in relazione alle più svariate esigenze; in particolare sono giunte a questa OS segnalazioni circa una estrosa e clientelare gestione di: ordini di servizio giornalieri; presenze esterne; programmazioni settimanali; richiesta cambi turno disposti dall'Amministrazione; turni di lavoro straordinario emergente e programmato; richieste di permessi brevi; richieste di orari flessibile; turni di reperibilità; concessione Art 12 ANQ; variazioni ai servizi settimanali ...”*

In riscontro a tale istanza il responsabile del procedimento comunicava la disponibilità a consentire l'accesso richiesto che veniva, di fatto, esercitato in data 13 giugno 2019 con acquisizione di supporto informatico contenente tutta la documentazione richiesta.

Successivamente, in data 4 luglio 2019, l'istante inoltrava una richiesta di integrazione avendo constatato la parziale illeggibilità di alcuni dei documenti richiesti ed in particolare *“...in riferimento al periodo dal ..... al ..... i documenti presentati non consentono di capire la data di elaborazione e stampa in merito a: ordini di servizio dal ..... al .....; programmazione settimanale dal ..... al .....”*.

A tale richiesta di integrazione il responsabile del procedimento, con nota del 10 luglio 2019, rispondeva che non risultava possibile estrapolare dalla piattaforma del personale quanto richiesto, poiché il sistema aggiornerebbe in automatico la data di elaborazione e di stampa. Precisava che, con riferimento a tale disagio tecnico, si era proceduto ad aprire un ticket di intervento indirizzato al Gruppo di Governo dell'applicativo ministeriale. In data 13 luglio 2019 l'amministrazione aveva nuovamente inviato tutta la documentazione a mezzo mail che risultava, però, ugualmente illeggibile nella parte relativa all'autore, alla data e all'ora di elaborazione e stampa.

Avverso tale provvedimento il S.I.A.P., come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha precisato che il provvedimento impugnato, interpretato dalla istante come diniego d'accesso, intendeva comunicare una anomalia per la quale l'amministrazione aveva provveduto a richiedere un intervento tecnico. L'amministrazione, per completezza, ha fatto presente che il 12 agosto u.s. il responsabile del procedimento ha comunicato all'O.S. ricorrente che "il Sistema di Supporto del P.S. Personale, a cui è stato chiesto - come detto - di aprire un ticket manutentivo per integrazione dei documenti non leggibili, ha segnalato che il programma PS Personale non prevede la tracciatura delle stampe effettuate e che, pertanto, è impossibilitato ad aderire alla richiesta".

## DIRITTO

Sul gravame presentato dal SIAP la Commissione, riconosciuta preliminarmente la legittimazione attiva del sindacato - sussistendo "interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l'associazione" (C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013) – osserva quanto segue.

In primo luogo la Commissione ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione già ostesa precisando per il resto che, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di non poter soddisfare in forma integrale – per ragioni tecniche acclamate anche in sede di intervento di manutenzione - la richiesta ostensiva, con riferimento ai documenti caratterizzati da tale parziale illeggibilità, non può che rigettare il ricorso.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile con riguardo alla documentazione già ostesa, rigettandolo per il resto.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto di Istruzione Superiore ..... di .....

## FATTO

La signora ....., in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore ....., ha presentato, in data 13 giugno 2019, un'istanza di accesso rivolta all'IIS .....-..... di ....., chiedendo di accedere a numerosi documenti relativi al percorso scolastico del proprio figlio, in seguito alla non ammissione del medesimo alla classe successiva.

L'istante chiedeva in particolare di ottenere copia della seguente documentazione:

- 1) i registri personali dei docenti componenti il Consiglio di classe;
- 2) le pagine del registro di classe in cui sono annotate risultanze rilevanti tenute in considerazione per la valutazione finale;
- 3) i verbali dei consigli di classe, compreso scrutinio intermedio e finale;
- 4) gli interventi individualizzati svolti per il recupero delle insufficienze;
- 5) le comunicazioni alla famiglia;
- 6) le prove scritte svolte in classe in ciascuna materia;
- 7) le griglie di valutazione adottate per le verifiche orali in ciascuna disciplina;
- 8) le griglie di valutazione adottate per le verifiche orali in ciascuna disciplina;
- 9) criteri adottati dalla scuola per deliberare la non ammissione degli allievi all'anno successivo;
- 10) criteri adottati dalla scuola per deliberare la sospensione di giudizio;
- 11) verbali di dipartimento relativi alle materie oggetto di studio nella classe .....^ Liceo Scientifico .....
- 12) verbali e delibere del Collegio docenti relativi alla valutazione degli allievi;
- 13) programmazione iniziale di ciascun docente del Consiglio di classe ..... Liceo Scientifico .....
- 14) programmi svolti da ciascun docente del Consiglio di classe ..... Liceo Scientifico .....

Con provvedimento del 9 luglio 2019 il Dirigente Scolastico comunicava che la documentazione richiesta sarebbe stata rilasciata a fronte del versamento in favore dell'IIS ".....-....." dell'importo di euro ..... da effettuare tramite versamento sul relativo c/c postale. Precisava, inoltre, che le risultanze dei registri personali dei singoli docenti erano consultabili nel Registro Elettronico attraverso le credenziali personali. Evidenziava, altresì, la possibilità di prendere visione dei documenti di cui al punto 12 della istanza di accesso (verbali e delibere del Collegio docenti relativi alla valutazione degli allievi) sul sito della scuola alla voce PTOF approvato al C.D.I. del .....

In riscontro a tale comunicazione la signora ....., con nuova missiva, eccepiva che con riferimento ai punti 1 e 2 della istanza (registri personali docenti e pagine registro di classe recanti risultanze riguardanti l'alunno e ritenute rilevanti ai fini della valutazione dello stesso) non risultava possibile ormai dal termine delle lezioni (.....) la consultazione di tali documenti nel Registro elettronico attraverso le credenziali all'epoca fornite, poiché alla voce "Registro Docente" compare l'indicazione "La funzione non è attiva, rivolgersi alla Segreteria Scolastica per maggiori informazioni", mentre nulla compare alla voce "Registro di classe". Con riferimento al punto 12 dell'istanza la signora ..... obiettava che oggetto della richiesta di accesso sono anche i verbali e le delibere del Collegio docenti relativi alla valutazione degli allievi, e non il PTOF reperibile sul sito della Istituzione scolastica, insistendo, quindi, per avere copia cartacea di quanto richiesto nel termine di legge.

Contestava, infine, la richiesta di corresponsione dell'importo di euro ..... ai fini del rilascio della documentazione oggetto di istanza di accesso agli atti, posto che le copie degli atti e documenti di cui alla istanza di accesso agli atti del ..... u.s. non sono stati richiesti in bollo, e che l'imposta di bollo è dovuta solo nell'ipotesi in cui l'istante chieda rilascio di copie conformi e non di copie semplici, come nel caso di specie.

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore risposta la signora ..... ha adito nei termini la Commissione affinché esaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha dedotto preliminarmente che, come comunicato con pec del 9 luglio 2019, la cospicua documentazione è stata approntata e depositata presso la segreteria didattica dell'Istituto, precisando poi quanto segue. Per quanto attiene al punto 1 dell'istanza "Registro personale dei docenti componenti il Consiglio di Classe", l'amministrazione rilevava la genericità della richiesta eccependo altresì che, comunque, in tale registro sono elencati gli esiti dei percorsi scolastici di altri alunni costituenti il gruppo classe in oggetto; con l'intento di agevolare la richiesta dell'istante ed evitare, per quanto sopra esposto, l'intervento dei controinteressati, si rinviava la signora ..... a consultare gli esiti del percorso del proprio figlio direttamente sul sito della scuola, ove, attraverso le credenziali in uso, già più volte il richiedente aveva avuto accesso e possibilità di stampa della documentazione richiesta. Per quanto riguarda il punto 12 della medesima istanza, attinente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'amministrazione ha precisato che è possibile consultarlo e stamparlo da parte di qualsiasi persona, attraverso il libero accesso al sito dell'istituto. Infine - contesta l'amministrazione - *“per quanto attiene il contestato versamento della somma di € ..... nella medesima istanza si "mistifica" riguardo ai costi relativi ai diritti espressi negli artt. 1 e 2 del Decreto Direttoriale ..... del ..... con paventate e mai suffragate richieste di costi per "bolli". Invece, in qualità di Amministrazione dello Stato, con il fine di ottemperare alle norme previste in forza dell'art. 3 del citato decreto direttoriale 662/19, è stato richiesto il versamento dei costi dovuti presso «la Tesoreria Provinciale dello Stato in conto*

*entrate Tesoro Capo 13 - Cap. 3550 - Art. 02 denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Somme relative a servizi resi dall'amministrazione", con indicazione dello causale "rimborso accesso - L. 241/90".*

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora ..... la Commissione rileva preliminarmente che l'istante vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto, volto ad ottenere documenti relativi al percorso scolastico del proprio figlio minore. Di fatto però, il comportamento della amministrazione, non si sostanzia in un integrale diniego d'accesso - avendo essa comunicato all'istante l'avvenuta predisposizione di quasi tutta la documentazione richiesta – se non per quanto di seguito verrà precisato in merito ai punti 1, 2 e 12 della istanza. Quanto alla documentazione già predisposta e tenuta a disposizione della istante, la Commissione osserva che appare illegittima la contestazione da parte della ricorrente della richiesta di corresponsione dei costi di copia che *ex lege* sono dovuti e che, come precisato dall'Istituto, non attengono alla apposizione di bolli ma costituiscono il mero corrispettivo delle copie eseguite.

Con riferimento, invece, alla documentazione di cui ai punti 1 e 2 dell'istanza, non essendo più possibile la relativa consultazione tramite accesso al sito della scuola – come dichiarato dalla istante - l'amministrazione dovrà consentirne l'accesso attraverso la visione e la estrazione di copia, ai sensi della legge 241/90. Analoga valutazione deve esser fatta con riguardo alla documentazione di cui al punto 12 della istanza e immediatamente riferentesi all'alunno ....., figlio della istante, e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, qualora eventualmente non leggibili sul sito e/o richiesti in forma cartacea.

Quanto alla contestazione sui documenti di cui al punto 12 della istanza relativi agli altri alunni della classe, la Commissione condivide l'osservazione della amministrazione resistente che configura i medesimi quali "controinteressati". Qualora l'interesse della istante fosse stato rivolto anche alle valutazioni degli altri allievi, in un'ottica comparativa, si sarebbe resa necessaria la procedura di notifica dell'istanza e del ricorso ai terzi controinteressati ed, in carenza della stessa, il ricorso - con riferimento a tale parte della istanza e relativamente ai documenti attinenti ai soggetti terzi - dovrebbe pertanto considerarsi inammissibile ex art 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

A tal riguardo si osserva, però, che la signora ..... ha precisato, in una comunicazione interlocutoria con l'Istituto, di non aver interesse alle posizioni degli altri alunni i cui dati e nominativi possono essere oscurati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riguardo a tutta la documentazione relativa alla sola posizione del minore – con opportuno oscuramento dei dati degli altri alunni - che dovrà essere resa disponibile dietro versamento, da parte della istante, della somma richiesta a titolo di diritti di copia.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di ..... – Divisione Anticrimine

## FATTO

Il signor ..... si rivolge nuovamente alla Commissione con riferimento ad una questione già decisa nella seduta del 16 luglio 2019.

Il ricorrente aveva presentato in data 18 maggio 2019 un'istanza di accesso rivolta alla Divisione Anticrimine della Questura di ....., chiedendo di accedere al fascicolo contenente gli atti che hanno portato all'emissione nei suoi confronti del provvedimento di ammonimento per atti persecutori, su richiesta della signora ....., L'amministrazione adita aveva rigettato l'istanza con provvedimento del 20 giugno 2019, deducendo una carenza di concretezza ed attualità dell'interesse all'accesso richiesto, in relazione alla circostanza che il relativo procedimento amministrativo è stato chiuso nel 2016, invitando l'istante a richiedere l'acquisizione del fascicolo alla Autorità Giudiziaria eventualmente adita a tutela della propria posizione individuale. Avverso tale provvedimento il sig. .... aveva adito, nei termini, la Commissione la quale, nella seduta del 16 luglio, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata allegazione della notifica dello stesso alla controinteressata, richiamando incidentalmente una dichiarazione del ricorrente relativa alla difficoltà nel reperimento dell'indirizzo della stessa.

A tale riguardo con nuova istanza del 19 luglio 2019 il sig. .... ha avanzato alcune osservazioni e doglianze chiedendo di valutare la possibilità di un riesame della decisione già emessa.

Il ricorrente rilevava, in particolare, che all'originario ricorso presentato aveva comunque allegato una notifica a mezzo pec indirizzata al legale nominato d'ufficio, a vantaggio della signora ....., dal Tribunale di ....., il cui nominativo è presente nel fascicolo del GIP e che la menzionata dichiarazione di difficoltà nella reperibilità dell'indirizzo della controinteressata era contenuta non già nel ricorso ma in una comunicazione interlocutoria rivolta alla Commissione.

Alla nuova istanza il sig. .... allega nuova notifica del ricorso ad un indirizzo pec della controinteressata, sig.ra .....

## DIRITTO

Sull'istanza presentata dal signor ..... la Commissione osserva che, a prescindere dalla qualificazione formale dell'istanza, di fatto la stessa si presenta come una richiesta di riesame avverso la decisione assunta dalla Commissione nel plenum del 16 luglio 2019. A tal riguardo la Commissione

precisa che le decisioni della stessa possono essere oggetto di “revocazione” alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 395 c.p.c. ma che, nella specie, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei vizi previsti dalla predetta norma come idonei a chiedere una revocazione. L’istanza presentata deve pertanto ritenersi inammissibile.

Del pari inammissibile deve considerarsi la allegazione tardiva della notifica dell’originario ricorso, già oggetto di pronuncia di inammissibilità, ad un indirizzo pec della controinteressata.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara l’istanza inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

#### FATTO

Il ..... il Brigadiere Capo dei Carabinieri in congedo ..... formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla pratica inerente al riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 2005 n. 266, ai sensi del DPR 7 luglio 2006, n. 243, recante *“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”*.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota del 30 agosto 2019 l'Amministrazione ha comunicato di aver evaso l'istanza di accesso in data 7.8.2019, allorquando è stato notificato il preavviso di rigetto della richiesta dei benefici di cui alla vigente normativa in favore delle “vittime del dovere”.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 30 agosto u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri “.....”

## FATTO

....., Maresciallo Maggiore dei Carabinieri attualmente in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di ....., il ..... presentava all’Amministrazione resistente istanza formale di accesso ed estrazione di copia degli *“accertamenti e di tutti gli atti conseguenti alla presentazione della segnalazione... afferente le gravi affermazioni contenute nella lettera n. .... / ....., datata 25 gennaio 2019, a firma del Ten. Col. ....”* in suo danno, al fine di *“intraprendere azioni di difesa e ristoro, in sede amministrativa, civile e penale, per i gravi danni subiti e subendi a seguito delle affermazioni e dei comportamenti assunti dall’ufficiale sopra menzionato”*.

Il Comando Legione Carabinieri “.....”, con f. .... / .....-....., datato ....., non accoglieva l’istanza perché lo scritto era *“al vaglio delle Competenti autorità”* e l’istanza non risultava *“sorretta da un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l’accesso, trattandosi di atti afferenti ad autonomi e diversificati procedimenti”*.

Con tempestivo ricorso parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 30/8/2019 è pervenuta nota della parte resistente con cui si dà atto che il 30 luglio 2019, essendo pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di ....., è stata autorizzata l’ostensione degli atti.

Successivamente sono pervenute mail del ricorrente in cui si contesta l’obbligo del bollo e lettere della parte resistente in cui vengono fissate date per l’ostensione.

Da ultimo è pervenuta nota dell’amministrazione in cui si fa presente di aver dato copia della *“relazione di servizio. Comportamento del Cap. ....”*.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato da ....., la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, tenuto conto della diversa corrispondenza intercorsa tra le parti, conoscere se l’istanza di accesso sia stata integralmente accolta.

Nelle more dell’espletamento di tale incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.



PQM

La Commissione invita le parti all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero Infrastrutture e Trasporti

## FATTO

La ricorrente, avendo partecipato al concorso per l'assunzione di 148 unità di personale da inquadrare a tempo indeterminato nell'Area funzionale III, profilo professionale "Ingegnere-Architetto", con istanza del ..... ha chiesto di potere accedere a tutti gli atti riguardanti "la pubblicazione dei risultati delle due prove scritte, sostenute l'....."

Il Ministero resistente, con provvedimento del 17 luglio 2019 ha rinviato il chiesto accesso fino al termine delle prove orali. Tale differimento, è stato dedotto, è necessario per garantire la continuità della procedura concorsuale nonché un ordinato e celere svolgimento delle prove orali.

Avverso il provvedimento di differimento, la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Per veniva memoria dell'Amministrazione.

## DIRITTO

La ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 ed il differimento all'accesso, nella fattispecie concreta, secondo un consolidato orientamento della Commissione, dal quale non si ritiene di doversi discostare, è illegittimo.

La Commissione ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, "Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata".

Il differimento è legittimo solo quando sia limitato alla conclusione della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti in ostensione e non quando è protratto, come nel caso di specie, fino al termine della intera procedura concorsuale.

Ciò in quanto il ritardato accesso agli atti delle prove scritte può produrre un danno irreparabile per il candidato non ammesso alle prove orali.

Si osserva sul punto che il richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e ha un urgente bisogno all'accoglimento dell'istanza di accesso, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore nella procedura della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo nella nomina (decisione della Commissione, seduta 11 maggio 2012).

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alle prove di tutti gli idonei alla fase orale configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità.

Quanto alle modalità di accesso agli elaborati degli altri concorrenti, l'Amministrazione resistente consentirà all'accedente di prendere visione e copia di un numero congruo di elaborati - significativo ai fini della comparazione - e previo pagamento del contributo previsto.

La lettura comparata degli elaborati dei candidati ammessi, infatti, se da un lato garantisce la cura o difesa degli interessi giuridici dell'accedente, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica, dall'altro lato non può certo comportare la sindacabilità dell'esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, cioè un obiettivo perseguibile - secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione - solo entro limiti assai ristretti.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Pubblica di .....

#### FATTO

L'istante ha chiesto il 2/5/2019 a parte resistente di accedere alla seguente documentazione:

- richiesta copia certificata di collaudo tecnico amministrativo sulla ristrutturazione immobile.

Parte resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso il ricorrente ha adito il 23/7/2019 la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Azienda che deduceva che l'approvazione degli atti del collaudo non era ancora intervenuta, stante la necessità di acquisire ulteriori elementi richiesti al collaudatore più volte sollecitato, da ultimo con nota n. .... del .....

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stata, infatti, prodotta documentazione dalla stessa parte ricorrente che certifica che l'istanza di accesso è stata presentata il ..... e che l'Azienda non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta di accesso.

La Commissione è stata adita il ....., oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Pubblica .....

## FATTO

L'istante ha chiesto il .....e successivamente il ..... a parte resistente di accedere alla seguente documentazione:

- copia delibera di CDA con cui la ..... aderisce al progetto fuori classe.

Parte resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso il ricorrente ha adito il 24/7/2019 la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Azienda che deduceva che la deliberazione richiesta è la n. .... del ....., puntualmente richiamata nella determinazione D.G. n. ....del ....., con la quale sono state disposte le necessarie variazioni di bilancio. Entrambi gli atti sono stati debitamente pubblicati a termini di legge sul sito istituzionale e sono stati trasmessi alla Commissione.

## DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stata, infatti, prodotta documentazione dalla stessa parte ricorrente che certifica che l'istanza di accesso è stata presentata da ultimo il 6/5/2019 e che l'Azienda non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta di accesso.

La Commissione è stata adita il 24/7/2019, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

Atteso che peraltro, la documentazione è stata inviata dall'Azienda resistente alla Commissione, dispone che venga trasmessa al ricorrente medesimo, con conseguente cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di .....

## FATTO

L'avv. ....., avendo rappresentato il signor ..... con riferimento alla definizione del procedimento di adesione, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 218/1997, dell'avviso di accertamento ...../..... ha dedotto di aver presentato in data 29/5/2019 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ..... istanza di accesso tra l'altro alla "*proposta sottesa alla definizione*".

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ..... ha accolto parzialmente l'istanza di accesso agli atti, con provvedimento prot. .... del .....

In particolare, la ricorrente assume di aver necessità di ottenere la "proposta sottesa alla definizione" al fine di dimostrare al suo assistito la corretta gestione della pratica.

La ricorrente, in particolare, lamenta il fatto che l'Ufficio ha fornito un documento denominato "processo verbale giornaliero del ....." che non sarebbe equipollente alla "proposta di adesione" che rappresenta l'esplicitazione dell'iter logico, giuridico e valutativo sotteso all'atto dell'adesione che "viene firmata dal responsabile del procedimento e dai funzionari investiti della delega di firma".

Con tempestivo ricorso parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto parziale dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con nota del 2/9/2019 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ..... ha fatto presente che per un mero disguido, il processo verbale giornaliero non è stato fornito alla richiedente, alla quale invece sono state consegnate due copie di un altro verbale, quello del .....

L'Ufficio ha dedotto di consentire l'accesso agli atti a tutta la documentazione richiesta dalla parte ricorrente.

## DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e

costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.



**Ricorrenti:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ENEL DISTRIBUZIONE SPA

#### FATTO

L'Avv. ...., procuratore dei sig. ...., ..... e ..... formulava il 21/5/2019 alla resistente Società un'istanza volta ad ottenere l'integrale documentazione afferente alla procedura di rimozione e/o interrimento della linea aerea ENEL in relazione all'immobile sito in ..... s.n.c. ed individuato al foglio n. ....

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso i ricorrenti, a mezzo dell'avv. ...., hanno adito il Difensore civico dell'....., affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Difensore Civico dell'..... trasmetteva il ricorso per competenza alla Commissione.

#### DIRITTO

Non risulta agli atti della Commissione che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dalla società resistente, non essendo pervenuta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Si invita, pertanto, la parte ricorrente a fornire copia dell'avvenuta ricezione da parte dell'ENEL DISTRIBUZIONE Spa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

#### PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Istituto Comprensivo "....." .....

## FATTO

La prof.ssa ..... ha presentato in data 29 maggio 2019 al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "....." di ..... istanza formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

"modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'IRC" inviato all'Istituto dalla sig.ra ....., madre dell'alunna ..... mediante raccomandata AR. nr. .... dell'..... consegnata dalle Poste Italiane all'Istituto il ....., come da ricevuta delle poste italiane allegata.

Ha indicato a fondamento della propria richiesta di accesso agli atti l'ordine di servizio del ..... emesso dal Dirigente per la vicenda riguardante l'alunna ....., ossia la tutela dei propri diritti.

Con provvedimento in data ..... prot. .... l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso, sostenendo il mancato ricevimento da parte dell'Istituto della raccomandata AR. nr. .... del .....

Deducendo che il documento richiesto con l'istanza di accesso agli atti è stato regolarmente consegnato dalle Poste Italiane all'Istituto il ..... come attestato da quanto allegato al ricorso alla Commissione, ossia avviso di ricevimento, ricevuta di spedizione e dall'"esito della spedizione" scaricato dal sito on line di Poste Italiane, la docente ..... ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorso è stato regolarmente notificato alla controinteressata.

E' pervenuta memoria dell'Istituto Scolastico che ha dedotto di non aver rinvenuto la documentazione richiesta e di averla ottenuta dalla sig.ra ..... soltanto in data ....., dopo due sollecitazioni, giusta verbale allegato in copia. Per tale motivo non ha potuto tempestivamente trasmettere la documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

## DIRITTO

La Commissione prende atto dell'invio della documentazione allegata alla memoria difensiva, della quale dispone la trasmissione alla ricorrente da parte della Segreteria, ritenendo così cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la Segreteria a trasmettere alla ricorrente la documentazione inviata dall'amministrazione, così dichiarando il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Sede Provinciale di .....

#### FATTO

Il 27.5.2019 ..... formulava alla resistente Amministrazione istanza volta a conoscere lo stato di avanzamento della domanda, dallo stesso presentata il 31/12/2016 e protocollata il 31/5/2017, volta ad ottenere il riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita; domanda della quale nonostante il lungo tempo trascorso, non aveva avuto più alcuna notizia.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

#### DIRITTO

In merito al gravame presentato dal sig. .... la Commissione rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto l'istanza di accesso è volta a conoscere lo "stato" di avanzamento della propria domanda di riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita e pertanto appare finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Scolastico dell'ITST ..... di .....

## FATTO

Il Prof. ....., docente a tempo indeterminato formulava il 20.5.2019 istanza di accesso con la quale chiedeva:

- copia di qualsiasi evidenza documentale (esclusi i due verbali già in suo possesso e compresi eventuali fonogrammi) generata tra il ..... e il ..... giacente presso l'ITST ..... di ..... ed avente ad oggetto la sua presenza fuori dal laboratorio il .....,
- in alternativa, dichiarazione che gli interrogatori sono stati avviati in totale assenza di tale documentazione;
- dati di protocollazione della richiesta di permesso breve orario consegnata il ..... alla prof.ssa .....
- qualsiasi documento o dichiarazione che attesti la sua assenza dal lavoro nei giorni ..... e ..... per malattia.

A fondamento deduceva che il ..... riceveva dall'ex Dirigente Scolastica dell'ITST ..... di ....., dott.ssa ..... - grazie all'intervento della Commissione (decisione n. 26 del 11.09.2018) - due documenti.

L'esame di tale documentazione consentiva al ..... di giungere alla conclusione che gli interrogatori, condotti dall'ex Dirigente Scolastica con l'ausilio, in qualità di verbalizzante, della prof.ssa ..... erano originati da una precedente segnalazione, avvenuta ad opera di uno dei tre soggetti a conoscenza dell'episodio in questione (prof.ssa ....., prof.ssa ..... , sig. ....).

Per tale motivo in data ..... formulava la richiesta di accesso agli atti sopra elencati.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene a documentazione relativa a procedimento che riguarda l'istante medesimo.

Infatti riguarda la circostanza se il verbale di audizione del ..... da parte della Dirigente Scolastica sia stato o meno redatto sulla base di una segnalazione che segnalava la presenza del prof. .... fuori del laboratorio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** Prof. ....., nella sua qualità di Coordinatore per la Provincia di ..... della Federazione Gilda Unams

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo “.....” di ..... (.....)

## FATTO

La Federazione GILDA degli INSEGNANTI – UNAMS, in persona del Coordinatore per la Provincia di ..... Prof. ....., firmataria del vigente CCNL di categoria, rappresentata e difesa dall'Avv. ....., ha dedotto di aver richiesto con istanza di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo “.....” di ..... (.....), di accedere alla documentazione attinente all'attivazione a far data dall'a.s. 2016/2017 e successivi aa.ss., compreso il prossimo, dell'ulteriore cattedra in lingua comunitaria .....

A fondamento ha posto la necessità di accertare e verificare che non fosse stata compromessa in alcun modo la titolarità di cattedra degli altri docenti in lingua comunitaria già in organico e di ruolo nella medesima scuola ed in tal modo creare anche in prospettiva situazioni di soprannumerarietà, come da esposto del 21/3/2019.

Ha fatto presente che in accoglimento dell'istanza di accesso, il Dirigente Scolastico fissava la data del 09/05/2019 per l'esercizio del diritto, ma che veniva consegnata esclusivamente la documentazione per l'a.s. 2019/2020.

Dal momento che l'istanza di accesso, secondo quanto dedotto, riguardava il rilascio della documentazione concernente “l'attivazione a far data dall'a.s. 2016/2017 e successivi aa.ss., compreso il prossimo”, la parte ricorrente ha adito il 27.6.2019 la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto che, in accoglimento dell'istanza di accesso, la documentazione veniva rilasciata il 17/5/2019.

Successivamente parte ricorrente ha precisato che il ricorso aveva ad oggetto esclusivamente la documentazione attinente all'anno scolastico 2019/2020 e che invece per mero refuso di stampa era stata indicata nel ricorso alla Commissione anche la documentazione a far data dall'a.s. 2016/2017.

Nella seduta del 16 luglio 2019 la Commissione ha chiesto alle parti di produrre copia del verbale con cui il Dirigente Scolastico ha consegnato la documentazione per l'a.s. 2019/2020, al fine di valutare la tempestività del ricorso, nonché di precisare se l'istanza di accesso fosse stata interamente soddisfatta.

E' pervenuta memoria della parte resistente che ha prodotto copia del verbale del ..... in cui è stata rilasciata la documentazione.

#### DIRITTO

La Commissione - a prescindere dalla circostanza che il ricorso presenta refusi, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente - evidenzia che il medesimo deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

La documentazione è stata rilasciata il 17.5.2019 e la Commissione è stata adita il 27.6.2019, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.



**Ricorrente:** Prof. ....., nella sua qualità di Coordinatore per la Provincia di .....della Federazione Gilda Unams

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto d'Istruzione Superiore "....." - ..... (.....)

#### FATTO

La Federazione GILDA degli INSEGNANTI – UNAMS, in persona del Coordinatore per la Provincia di ..... Prof. ....., firmataria del vigente CCNL di categoria, rappresentata e difesa dall'Avv. ....., ha dedotto di aver richiesto con istanza di accesso al Dirigente Scolastico Istituto d'Istruzione Superiore "....." - ..... (.....), di accedere alla documentazione attinente all'attivazione a far data dall'a.s. 2016/2017 e successivi aa.ss., compreso il prossimo, dell'ulteriore cattedra in lingua comunitaria spagnolo.

A fondamento ha posto la necessità di accertare e verificare che non fosse stata compromessa in alcun modo la titolarità di cattedra degli altri docenti in lingua comunitaria già in organico e di ruolo nella medesima scuola ed in tal modo creare anche in prospettiva situazioni di soprannumerarietà, come da esposto del .....

Ha fatto presente che, in accoglimento dell'istanza il Dirigente Scolastico fissava la data del 05/06/2019 per l'esercizio del diritto e che venivano consegnati esclusivamente: l'elenco del dato numerico dei neoiscritti al prossimo a.s. 2019/2020, il modello in bianco per le iscrizioni alle classi prime a.s. 2019/2020, la documentazione intercorsa con l'..... relativa alle formazioni delle classi prime a.s. 2019/2020.

Dal momento che l'istanza di accesso, secondo quanto dedotto, riguardava il rilascio della documentazione concernente "l'attivazione a far data dall'a.s. 2016/2017 e successivi aa.ss., compreso il prossimo, dell'ulteriore cattedra in lingua comunitaria ..... presso l'istituto scolastico e al fine concreto ed attuale di accertare e verificare che non fosse stata compromessa in alcun modo la titolarità di cattedra degli altri docenti in lingua comunitaria già in organico e di ruolo nella medesima scuola ed in tal modo creare anche in prospettiva situazioni di soprannumerarietà", e considerato che l'accesso era stato acconsentito dal Dirigente Scolastico senza alcuna riserva ed obiezione, la parte ricorrente ha adito il 27/6/2019 la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del 9/7/2019 dell'Amministrazione resistente che faceva presente che era sua intenzione di voler fornire quanto richiesto.

Nella seduta del 16 luglio 2019 la Commissione riteneva necessario, ai fini del decidere, conoscere se la documentazione richiesta con l'istanza di accesso fosse stata interamente ostesa.

In data ..... la parte ricorrente faceva presente di non aver ricevuto la documentazione per gli anni scolastici dal 2016/17 al corrente 2018/19.

Con memoria dell'..... l'Istituto "....." ha precisato che quanto richiesto è disponibile presso gli uffici dell'IIS.

## DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui l'Istituto Scolastico ha comunicato che provvederà a consegnare la documentazione richiesta anche in relazione ai precedenti anni scolastici dal 2016/17 al corrente 2018/19, senza riserva alcuna e fa in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

## PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo fini cautelativi, il ricorso in relazione alla documentazione inerente agli anni scolastici dal 2016/17 al corrente 2018/19 e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ....., nella sua qualità di delegata dalla Segretaria Provinciale della Federazione Lavoratori della ..... - ..... (.....) di .....

contro

**Amministrazione resistente:** .....

FATTO

....., nella sua qualità di delegata dalla Segretaria Provinciale della Federazione Lavoratori ..... - ..... (.....) di ..... ha presentato in data 17 maggio 2019 un'istanza di accesso rivolta al Politecnico di ....., chiedendo:

“1.1) tabelle riferite agli ultimi dieci anni (2009-2018 compresi) che contengano, singolarmente per ogni dipendente tecnico amministrativo i seguenti dati:

**Nome, Cognome, Codice persona, Area/Struttura, Categoria (B/C/D/EP), Inquadramento, modello professionale, Anno, Giorni retribuiti, FPS derivante da performance FPS non derivante da performance, FPC derivante da performance, FPC non derivante da performance, Fondo particolari funzioni (Scorporo), Indennità di responsabilità BCD, Indennità di posizione variabile e risultato EP Indennità di reperibilità, Compensi ex legge Merloni, Straordinari**

1.2) criteri utilizzati per la suddivisione di detti importi;

2.1) tabelle con i seguenti dati relativi alla formazione svolta dal personale tecnico amministrativo negli ultimi dieci anni:

**Anno, codice attività, Nome dell'attività, Ente erogatore, Data di inizio, Durata, numero partecipanti, suddivisi per livelli B-C-D-EP, Costo sostenuto;**

2.2) tabelle con elenco della formazione svolta da ciascun dipendente tecnico amministrativo negli ultimi dieci anni:

**Nome, Cognome, Codice persona, Categoria (B/C/D/EP), Anno, codice attività, nome dell'attività, Ente erogatore, data di inizio, durata**

3.1) tabella con i seguenti dati relativi alle “performance” degli ultimi dieci anni di ciascun dipendente tecnico amministrativo:

**Nome, Cognome, Codice persona, Anno, Area/struttura/Categoria (B/C/D/EP), inquadramento, modello professionale, voto performance individuale, voto performance totale, giorni retribuiti, compenso conto terzi da performance, ore di recupero anno precedente non usufruite.”**

Con provvedimento del 14 giugno 2019 l'amministrazione adita ha rigettato la predetta richiesta in quanto non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo ed ha eccepito altresì la finalità di esercitare un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione.

Avverso il predetto provvedimento parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del ....., il quale in via preliminare ha eccepito la carenza di potere in capo alla Commissione istituita ex art. 27 della legge n. 241/1990, di riesaminare "il caso", come richiesto nell'istanza che ha dato luogo al presente procedimento.

L'art. 25, quarto comma, della citata legge 241, secondo il ....., dispone che a fronte del provvedimento di diniego di accesso agli atti adottato dalle Università statali il soggetto istante può adire il Tar o in via alternativa il difensore civico.

Il ..... ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto eccependo in particolare una carenza di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse personale dell'istante nonché la circostanza che l'istanza, avendo ad oggetto una mole di documenti relativi a numerosi annualità, appare volta ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione.

La portata dell'istanza presentata, ha per oggetto una enorme mole di dati e riguardanti l'intera comunità dei dipendenti dell'Ateneo, compresi quelli "cessati", in quanto l'ambito temporale della richiesta parte dall'anno 2009 fino ad oggi.

Segnala che attualmente i dipendenti dell'ateneo sono circa 1.200, non considerando il numero dei dipendenti cessati dal servizio. L'accoglimento dell'istanza comporterebbe di conseguenza un significativo aggravio a carico dell'Amministrazione che vedrebbe distolti diversi uffici (e il personale ad essi afferente) dai normali compiti istituzionali per reperire (e formare) tutti gli elementi richiesti dal Sindacato.

Un ulteriore aggravio inoltre, in un'ottica di rispetto dei diritti in tema di privacy, consterebbe nel richiedere la liberatoria ai soggetti controinteressati nell'ambito dell'istanza di accesso presentata da CGIL.

Non solo: l'oggetto della richiesta comporta la formazione, l'elaborazione e non il reperimento, di documenti al momento non esistenti presso l'Amministrazione che, ha sempre fornito i dati richiesti in forma aggregata.

**DIRITTO**

Sul gravame presentato la Commissione in via preliminare osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e che il ..... è come sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10700 del 10 maggio 2006 - in relazione a tutti gli Atenei - un “ente pubblico autonomo” non territoriale.

Il ..... è *un’istituzione universitaria pubblica e autonoma* della Repubblica italiana, come prescritto nello Statuto.

Pertanto, alla luce delle suindicate disposizioni normative della L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni, in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso e sotto il profilo appena esaminato, la Commissione è competente a decidere sull’istanza di riesame, come prescritto dall’art. 25, comma 4, della citata L. 241/90.

Il Difensore civico è competente solo nei confronti degli atti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali e non Statali.

La Commissione, nel merito, condivide le eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente secondo la quale la mole della documentazione richiesta – relativa a tutti i dipendenti nell’arco temporale di un decennio – denota una finalità di controllo generalizzato dell’operato della amministrazione, non consentito ex 24 comma 3 della legge 241/90.

**PQM**

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile in quanto l’istanza è volta ad operare un controllo generalizzato dell’operato della P.A..

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** INPS - Direzione Provinciale di ..... e Direzione Regionale .....

## FATTO

L'Avv. ....., in qualità di difensore di ....., in data 14/5/2019 presentava all'Inps richiesta di accesso alla documentazione relativa agli importi versati alla signora ..... a titolo di pensione (es. pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, pensione ai superstiti ecc) e/o altri trattamenti/prestazioni economiche (es. indennità di accompagnamento ecc.), nonché alla documentazione relativa al riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'invalidità civile o altre indennità a favore della medesima.

Deduceva a fondamento le esigenze professionali correlate ai diritti successori dell'assistito nei confronti di ....., zia dell'accidente, deceduta l'..... a ....., avendo interesse a conoscere l'ammontare e le coordinate bancarie e postali degli importi accreditati a favore della zia negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in data 13/7/2019 parte ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato, attesa la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale all'accesso, atteso che pendono pratiche successorie in relazione all'apertura della successione della *de cuius* .....

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agea

#### FATTO

L'istante ha chiesto il 25/3/2019 e il 30/4/2019 all'Agenzia di accedere alla seguente documentazione:

- notizie in merito alla propria denuncia relativamente alla percezione indebita di contributi agricoli concessi a .....

L'Agea non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso il ricorrente ha adito il 14/7/2019 la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria dell'Agea.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata da ultimo il 30/4/2019 e che l'Agea non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita il 14/7/2019, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ambasciata d'Italia a .....

## FATTO

La signora ..... per il tramite del Suo procuratore Avv. ....., rivolgeva il 23.5.2019 all'Ambasciata d'Italia a ..... un'istanza di accesso diretta alla trasmissione in copia dell'esito dell'accertamento sulla genuinità della legalizzazione del certificato di nascita e del certificato penale della sig.ra ..... e le eventuali ragioni del ritardo, avendo presentato domanda volta ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Ambasciata in cui si faceva presente che da un controllo esperito non risultava alcuna legalizzazione a nome della ricorrente e con quelle generalità negli ultimi 5 anni; veniva altresì eccepita la genericità della richiesta (dovendosi presumere che la Prefettura di ..... avesse richiesto l'accertamento).

Faceva presente l'Ambasciata che l'avvocato contattato via PEC in data 19 agosto non aveva risposto alla richiesta di chiarimenti.

## DIRITTO

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invitano le parti a precisare se siano stati resi i chiarimenti richiesti e se l'istanza di accesso sia stata accolta.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....)

## FATTO

....., in qualità di consigliere comunale del Comune di ....., in ossequio al mandato ricoperto, formulava il 15.1.2019, con nota prot. n. ....., al Servizio Tributi del Comune di ..... una diffida a far conoscere le iniziative assunte in ordine alle posizioni debitorie tributarie in capo ad amministratori in carica e consiglieri comunali, al fine di verificare la presenza di incompatibilità che potrebbero attribuirsi ad eventuali posizioni debitorie tributarie nei confronti dell'Ente, che renderebbero illegittimo l'operato del civico consesso ex art. 63 TUEL.

Ha dedotto nel ricorso alla Commissione che venivano riscontrate situazioni di incandidabilità e/o incompatibilità di consiglieri comunali a seguito dell'insediamento del consiglio comunale, dopo le elezioni amministrative tenutesi in data 9.7.2018.

L'Amministrazione resistente con nota datata 18.1.2019 prot. .... del 21.1.2019 rigettava la richiesta di esibire le "posizioni debitorie tributarie in capo ad amministratori in carica e consiglieri comunali", richiamando i principi della giurisprudenza amministrativa secondo cui, non essendo assoluto ed illimitato il diritto all'ostensione del consigliere comunale, va respinta una richiesta indeterminata, senza cioè una esplicita indicazione degli atti che si intendono esaminare e indirizzata a controlli generali di tutta l'attività dell'amministrazione per un determinato arco di tempo.

Parte ricorrente il 30/3/2019 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni. La Commissione nella seduta dell'8 maggio 2019 dichiarava il ricorso irricevibile perché tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Il 5.6.2019 ..... ha formulato all'Amministrazione resistente istanza di accesso ex art. 43, comma 2, TUEL n. 267/2000, a "tutte le posizioni tributarie in capo ad amministratori in carica e consiglieri comunali del Comune di ..... al fine di verificare posizioni di incompatibilità degli stessi e le dichiarazioni rese dagli amministratori e consiglieri comunali in carica al momento dell'elezione".

L'Amministrazione resistente con nota datata 14.6.2019 prot. .... rigettava la richiesta, richiamando i principi della giurisprudenza amministrativa secondo cui, non essendo assoluto ed illimitato il diritto all'ostensione del consigliere comunale, va respinta una richiesta indeterminata, senza cioè una esplicita indicazione degli atti che si intendono esaminare e indirizzata a controlli generali di tutta l'attività dell'amministrazione per un determinato arco di tempo.

Parte ricorrente il 9/7/2019 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria del Comune di ..... datata 1/9/2019.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame, presentato avverso un Comune, spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo nella Regione ....., è costante giurisprudenza della Scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Sempre in via preliminare la Commissione osserva che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*.

La Commissione richiama sul punto quanto sostenuto dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (e, segnatamente, nelle decisioni n.ri 6 e 7 del 2006), a tenore delle quali non è consentita la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, potendo l'interessato reiterare l'istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante.

Nella fattispecie concreta l'istanza di accesso del 5/6/2019 ha un contenuto diverso rispetto all'originaria, essendo stata formulata ex art. 43, comma 2, TUEL n. 267/2000; inoltre differisce anche nel contenuto e nelle premesse.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo l'art. 43 del TUEL, che prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

La *ratio* della norma è nel principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale non tanto all'interesse del consigliere comunale (o provinciale) ma alla cura dell'interesse pubblico connessa al mandato conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune.

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali quindi si atteggia quale latissimo diritto all'informazione al quale si contrappone l'obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e

informazioni in loro possesso, **fermo il divieto di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative.**

Con riferimento a tale profilo la Commissione osserva che l'ampiezza del potere d'accesso del consigliere comunale, riconosciuto allo stesso in ragione del particolare *munus* espletato, si riferisce agli atti e le informazioni detenuti dal comune (e dagli altri soggetti indicati dalla norma dell'art. 43 del TUEL).

L'art. 43, II comma, del d. lgs. 267/2000 (TUEL) dispone infatti che i consiglieri comunali *“hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.”*

Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione, né l'Amministrazione può esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta di accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste di accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'Ente locale (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Consiglio Giudiziario - Corte di Appello di .....

#### FATTO

....., Giudice di Pace a ....., coassegnato alla sezione ..... rivolgeva l'11.6.2019 istanza di accesso agli atti al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di ....., avente ad oggetto:

- A) “copia del verbale della seduta del Consiglio Giudiziario del ..... e di tutti gli allegati correlati riguardanti la proposta tabellare triennale 2018 - 2020 per l'Ufficio del Giudice di Pace di ....., pervenuta dal Presidente del Tribunale di .....”;
- B) “copia della segnalazione tabellare e di tutta la successiva documentazione inferente acquisita nel successivo corso dell'istruttoria amministrativa e fino a tutt'oggi, in particolare quella riguardante la sezione ..... dell'ufficio di ....., comprensiva di osservazioni, integrazioni, deduzioni e informative pervenute in itinere”;
- C) “copia della nota di trasmissione della segnalazione tabellare inviata dalla Presidenza del Tribunale di ....., completa del numero di registrazione protocollare assegnato “in entrata” dall'Ufficio del Giudice di Pace di ..... e dell'elenco di tutte le firme rilasciate per ricevuta o presa visione da parte dei Giudici di Pace addetti all'ufficio”.

Con provvedimento del 12.06.2019, vergato in calce all'istanza rivolta al Consiglio Giudiziario, veniva autorizzato accesso per estrazione in copia dei documenti in richiesta "per quanto riguarda questa Corte ed il Consiglio Giudiziario" ossia di quanto paragrafato sub A).

Avverso il provvedimento di rigetto parziale parte ricorrente adiva nei termini la Commissione, insistendo affinché venisse al medesimo consegnata la documentazione sub B), ivi inclusa la segnalazione tabellare pervenuta al Consiglio Giudiziario, non essendo di per sé fattore ostativo all'accesso, la avvenuta pubblicazione del documento, ove mai correttamente effettuata.

Perveniva nota del ..... della Presidenza della Corte di Appello di ....., che faceva presente che erano state rilasciate le copie di tutti gli atti individuati e richiesti dal Dott. .... ed emessi dalla Presidenza della Corte di Appello o dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di ..... e che per gli altri atti erano stati presi contatti informali con gli uffici che li detengono.

La Commissione nella seduta del 16 luglio 2019 rilevava che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184 “*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.*”

Pertanto invitava l'Amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso alle autorità competenti al rilascio, affinché si potessero pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all'interessato.

Considerato peraltro che l'Amministrazione resistente, aveva già preso contatti informali con la Presidenza del Tribunale di ..... e con l'Ufficio del Giudice di Pace, al fine di consentire la sollecita evasione di quanto richiesto, invitava il ricorrente ad indicare quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non gli fossero stati ancora resi accessibili ovvero se l'istanza di accesso fosse stata integralmente accolta, interrompendo nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge.

Perveniva memoria del ricorrente che dichiarava che l'istanza di accesso rimaneva in parte inaccessibile e che ignorava se il Consiglio Giudiziario avesse ottemperato al disposto dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184.

In data 17.9.2019 parte ricorrente faceva pervenire documentazione attestante l'avvenuta consegna della documentazione in data 11.9.2019 e deduceva che, nonostante avesse preso visione della nota del ..... a firma del Presidente del Tribunale di ....., indirizzata al CSM e dedicata alla formazione delle tabelle 2018-2020 e dell'informativa n. prot. .... / ..... dell'..... e degli allegati chiarimenti a firma del Referente Giurisdizionale addetto all'Ufficio dott. ....., non gli era stata consentita l'estrazione di copia di detta documentazione.

Parte ricorrente avendo il Consiglio Giudiziario investito il CSM chiedeva altresì di accedere alla eventuale documentazione "*aggiuntiva in itinere in tale sede*", ossia che fosse pervenuta al CSM.

## DIRITTO

La Commissione, a seguito della nota pervenuta dal dr. .... il 17.9.2019, osserva quanto segue.

La Commissione non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutta la documentazione ostesa.

In relazione alla documentazione di cui parte ricorrente ha "preso visione", come dichiarato e sopra riportato nella parte in fatto, la Commissione ritiene che debba essere consentita anche l'estrazione di copia (limitatamente alle parti di interesse) in quanto, ai sensi dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006, l'estrazione di copia della documentazione costituisce una modalità di esercizio del diritto di accesso.

La legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, ha disposto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1

legge 241 del 1990), pertanto l'Amministrazione dovrà concedere l'accesso, avendo, secondo quanto dedotto dal ricorrente, dato visione della documentazione.

La limitazione dell'accesso alla sola visione dei documenti osteni non è idonea a tutelare nessuno dei contrapposti interessi: non quello alla riservatezza dei terzi, perché comunque i documenti sono portati a conoscenza del richiedente, non quello per il soddisfacimento del quale agisce il ricorrente, che, in mancanza di copia dei documenti, non può utilizzarli né in sede giudiziale, né in sede amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II<sup>^</sup>, sentenza n. 3016/2007).

Quanto alla documentazione eventuale pervenuta al CSM, essa esula dal contenuto dell'istanza di accesso formulata l'.....; la richiesta di accesso ha carattere meramente esplorativo e pertanto il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile quanto alla documentazione osteni, lo accoglie parzialmente quanto alla documentazione di cui ha fatto prendere visione, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione e per il resto lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Direzione di Commissariato della Marina Militare di .....

## FATTO

Il 21.6.2019 ..... inoltra all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione afferente alla posizione dell'istante e, in particolare: "tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo instaurato a seguito di istanza, avente come oggetto richiesta pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita", inviata il 20/2/2019.

A fondamento di tale istanza vi era l'esigenza di tutela di interesse economico, verifica del procedimento amministrativo e conclusione dello stesso mediante adozione di un provvedimento espresso.

L'Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** IIS ..... - ..... - ..... di .....

## FATTO

....., docente, deducendo di aver presentato il 2/10/18 e il 24/4/2019 al Dirigente Scolastico dell'IIS ..... - ..... - ..... di istanze di accesso agli atti con estrazione di copia dell'intera documentazione relativa all'assegnazione della supplenza su classe di concorso A039, in particolare:

- schede individuali relative alla valutazione del punteggio acquisito dai destinatari per la stipula del contratto di supplenza su classe di concorso A039 per l'anno scolastico 2018/2019;
- verbale delle convocazioni per la classe di concorso A039;
- titoli di accesso dei destinatari di contratto su classe di concorso A039.

Il Dirigente Scolastico dell'IIS ..... - ..... - ..... - ..... il 9/5/2019 ha risposto che i criteri delle MAD sono stati individuati come indicati nella circolare n. 402 del 2018 e che la docente individuata per la classe di concorso A039 ha i requisiti indicati nella medesima circolare.

Avverso detto provvedimento, parte ricorrente, ha adito nei termini la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesamini il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto che la docente ..... è priva dei punti: b), g) e i) della suindicata circolare n. 402.

Successivamente l'Amministrazione ha ulteriormente precisato che ..... risulta iscritta nelle graduatorie di istituto e non rientra anche nel 1 criterio (punto a) della suddetta circolare.

Nella seduta del 27.6.2019, la Commissione ha invitato la parte ricorrente a fornire copia delle istanze di accesso in data 2/10/2018 e 24/04/2019, interrompendo i termini di legge nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio.

La ricorrente il 5/7/2019 ha prodotto copia dell'istanza di accesso.

## DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Costituisce ius receptum il principio secondo il quale nelle procedure concorsuali, connotate da una competizione tra i soggetti partecipanti a tali procedure, non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli concorrenti che, partecipando alla selezione, hanno implicitamente acconsentito



all'accesso alle loro domande ed ai documenti ad esse allegati, non potendo, pertanto, essere qualificati come controinteressati al diritto di accesso ( cfr., ex plurimis, TAR Lazio, sentenza n. 7831 del 2013).

La partecipazione della ricorrente al procedimento preordinato al conferimento dell'incarico di supplenza classe di concorso A039 per l'anno scolastico 2018/2019, la legittima ad accedere alla documentazione richiesta, quale atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – sede di .....

#### FATTO

In riferimento ad un procedimento riguardante il riscatto (ai fini dell'indennità di buonuscita) di un periodo circa biennale tra il 2014 e il 2016, con istanza presentata il ..... alla sede INPS di ..... tramite l'Amministrazione di appartenenza (ossia l'Arma dei Carabinieri) ..... ha chiesto di conoscere:

- “lo stato del procedimento ...” in questione;
- “il [nominativo del] responsabile del procedimento amministrativo in argomento”;
- “l'autorità competente alla decisione finale”;
- “i termini ... per l'istruttoria e [per] la determinazione amministrativa finale”.

Lamentando che riguardo a tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato il 9 luglio 2019 (anch'esso tramite l'Arma dei Carabinieri) il ..... ha adito questa Commissione.

Con nota inviata a questa Commissione l'11 luglio 2019 la sede INPS di ..... ha comunicato che, con provvedimento emesso quello stesso giorno, era stato determinato il contributo di riscatto dovuto dal ..... nel caso di specie e che conseguentemente sarebbe iniziato a decorrere il termine per il pagamento del contributo stesso o per l'eventuale rinuncia al riscatto.

#### DIRITTO

Quantunque l'Amministrazione resistente abbia emesso un primo provvedimento in merito al procedimento amministrativo sotteso all'istanza presentata il 27 maggio 2019 a cui è riferito l'odierno ricorso, tuttavia quest'ultimo si appalesa intrinsecamente inammissibile. Infatti con quell'istanza veniva domandato non già l'accesso ad alcun specifico atto del procedimento in questione, bensì esclusivamente informazioni riguardanti quest'ultimo: le quali, ai sensi del comma 4 dell'art. 22 della legge n° 241/1990, “... non sono accessibili ...” ove “... non abbiano forma di documento amministrativo”.

Né rileva la circostanza che l'Amministrazione resistente, grazie al provvedimento emesso l'11 luglio 2019, che per inciso non va a definire il procedimento in questione, sostanzialmente abbia comunque fornito al ..... alcune delle informazioni contemplate nella predetta istanza.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di .....

## FATTO

Con istanza presentata all’Agenzia delle Entrate il ..... ha chiesto l’accesso a numerosi documenti riguardanti il coniuge ..... e le annualità dal 2016 al 2018, dei quali quella P.A. era in possesso: deducendo che quegli atti risultavano necessari per tutelare gli interessi del ..... stesso nel giudizio di separazione dalla ..... [*rectius*: di modifica delle condizioni economiche complessivamente conseguenti al divorzio tra loro], pendente dinanzi al tribunale di .....

Il ..... ha però lamentato che l’Agenzia delle Entrate, con nota del 19 giugno 2019, gli aveva consentito di accedere soltanto alle dichiarazioni dei redditi della .....; e che, nonostante una memoria da lui presentata due giorni al fine di veder integralmente accolta la predetta istanza di accesso, con ulteriore nota del 1° luglio 2019 l’Agenzia stessa aveva confermato la propria precedente determinazione, implicitamente negando l’accesso alla documentazione riguardante rapporti a carattere patrimoniale o finanziario esistente presso l’Anagrafe Tributaria.

Avverso tale parziale diniego di accesso il ..... ha quindi proposto ricorso a questa Commissione il 29 luglio 2019.

Con memoria pervenuta il 30 agosto di quello stesso anno, reiterata il 2 del mese successivo, l’Amministrazione resistente ha eccepito la tardività del ricorso: sul presupposto secondo cui, mediante la predetta memoria pervenutale il 22 giugno 2019 all’Agenzia delle Entrate e da quest’ultima assimilata ad una seconda istanza di accesso, il ..... aveva insistito per l’accesso alla medesima documentazione riguardante rapporti a carattere patrimoniale o finanziario, quale esistente presso l’Anagrafe Tributaria, che formava oggetto dell’istanza originaria; ed ha comunque resistito nel merito al ricorso stesso.

## DIRITTO

La determinazione definitiva dell’Amministrazione sulla seconda istanza del ricorrente risale al provvedimento del 1° luglio 2019, atteso che lo stesso non risulta meramente confermativo del precedente accoglimento parziale. Viene, pertanto, in rilievo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall’amministrazione su un’istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è*

*autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”.*

Nel caso di specie, in particolare, il nuovo provvedimento dell’Agenzia si sofferma in maniera articolata sulla richiesta del ricorrente ed è stato emesso con l’espressa premessa di riesaminare gli atti. Il che ne consente la successiva impugnazione.

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del rigetto, l’Agenzia delle Entrate sostiene, in sintesi, che l’istante dovrebbe dimostrare, nell’idonea sede processuale, il proprio diritto ad ottenere la documentazione richiesta.

Tuttavia, considerato anche l’oscillante orientamento della sezione IV del Consiglio di Stato (favorevole all’accedente, secondo la sentenza n° 2472/2014 e contrario, invece, secondo la sentenza n° 3461/2017), il diritto di accesso deve reputarsi esercitabile anche in assenza di un provvedimento emesso dal giudice dinanzi a cui penda la controversia nel quale l’interessato auspichi di utilizzare gli atti ai quali chiedi appunto di accedere. Invero la tesi contraria finisce con lo svuotare di contenuto il diritto di accesso ai documenti, che invece l’art. 24 della legge n° 241/90 dichiara funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (in tal senso anche T.A.R. Lazio - Roma, sentenza n. 12289/2017 sez. 2<sup>a</sup> ter).

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ACI (Automobile Club d'Italia)

## FATTO

Con istanza presentata il ..... all'ACI, in qualità di gestore del Pubblico Registro Automobilistico (in sigla: P.R.A.), ..... ha chiesto l'accesso alla visura nominativa dei veicoli che risultassero intestati al coniuge divorziato ..... ed alle figlie maggiorenni ..... e ..... deducendo che i relativi atti risultavano necessari per tutelare gli interessi del ..... stesso nel giudizio, pendente dinanzi al tribunale di ....., di determinazione dell'assegno divorzile a proprio carico.

Con note del ..... e del ..... l'ACI ha subordinato l'accesso agli atti alla previa esistenza di un'autorizzazione giudiziale.

Dopo aver replicato il giorno stesso alla seconda di quelle note, con ricorso presentato a questa Commissione il 26 luglio 2019 il ..... ha impugnato il denegato accesso agli atti.

Con nota pervenuta a questa Commissione il 9 agosto 2019 l'ACI ha resistito al ricorso. A tale memoria difensiva, trasmessa dall'Amministrazione resistente anche al ricorrente, questi ha replicato con memoria depositata il 3 settembre 2019.

## DIRITTO

A fondamento del diniego di accesso l'ACI ha invocato l'art. 22 del decreto n° 514/1992 emesso dal Ministro delle Finanze: norma che, tuttavia, sancisce esclusivamente che "... sono eseguite le ispezioni, come previste dall'art. 17 comma 1 [di quel medesimo decreto], a fronte di richieste su base reale presentate da chiunque"; mentre l'art. 17 comma 1 fa riferimento alla "ispezione diretta a conoscere lo stato giuridico attuale di un veicolo ...".

Perciò, non evincendosi quale diversa fonte normativa circoscriva al diretto interessato la facoltà di formulare un'ispezione in riferimento ai veicoli al medesimo intestati, risulta necessario chieder chiarimenti in proposito all'Amministrazione resistente.

PQM

La Commissione dispone che l'ACI fornisca chiarimenti riguardo alla specifica norma che circoscrive al diretto interessato la facoltà di formulare un'ispezione in riferimento ai veicoli al medesimo intestati, e, medio tempore, dichiara interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

## FATTO

Con istanza presentata all'Arma dei Carabinieri il ....., militare dell'Arma stessa, ha chiesto l'accesso alla documentazione in virtù della quale era stato aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Lamentando che tale istanza fosse stata accolta solo parzialmente, perché l'accesso gli era stato consentito (il 20 maggio 2019) oscurando però le generalità del mittente e del destinatario della *mail* in base alla quale era stato aperto il suddetto procedimento disciplinare, il ..... ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 27 maggio 2019.

L'Arma dei Carabinieri, dopo essersi sostanzialmente rimessa al vaglio di questa Commissione con una prima memoria depositata l'11 giugno di quello stesso anno, con ulteriore memoria del 19 di quello stesso mese ha resistito al ricorso.

Con ordinanza pronunciata nella seduta del 27 giugno 2019 questa Commissione ha disposto che l'Amministrazione resistente desse comunicazione al controinteressato, ossia al mittente della *mail* di denuncia nei confronti del ....., riguardo all'istanza di accesso presentata da quest'ultimo ed al correlativo ricorso: onde consentire al controinteressato stesso di esercitare la facoltà di opporsi all'accesso, attribuitagli dall'art. 22 comma 1 lettera c) della legge n° 241/1990. *Medio tempore* sono stato dichiarati interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

Con note del 17 luglio e del 2 agosto 2019 l'Amministrazione resistente ha comunicato dapprima di aver dato esecuzione alla suddetta l'ordinanza e, poi, di non esserle pervenuta alcuna opposizione da parte del controinteressato.

## DIRITTO

Preliminarmente va preso atto che il controinteressato ha avuto conoscenza dell'istanza di accesso e del correlativo ricorso proposti dal ..... e che, tuttavia, non ha formulato alcuna opposizione all'accesso medesimo.

Nel merito, posto che pacificamente la segnalazione pervenuta all'Arma dei Carabinieri da quel controinteressato riguarda espressamente la posizione giuridica dell'istante, indubbiamente quest'ultimo ha interesse ad utilizzare il contenuto di quella segnalazione a fini di tutela giurisdizionale.

Né può reputarsi tutelato il diritto all'anonimato dell'autore di quella segnalazione: atteso che, anzi, l'astratta eventualità che quest'ultimo venga reputato responsabile del reato di calunnia implica che il soggetto passivo di tale reato abbia conoscenza dell'identità di chi tale reato abbia commesso. In quest'ultimo senso è altresì orientata la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV n° 4769/2011; T.A.R. Toscana n° 1258/2014).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

Con ricorso presentato a questa Commissione ..... il cittadino singalese ..... ha evidenziato di aver presentato all'Amministrazione resistente, il 28 del mese precedente, un'istanza di accesso agli atti del procedimento finalizzato al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare; ed ha lamentato che riguardo a tale istanza si era formato il silenzio rigetto.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Al ricorso risulta allegata esclusivamente l'istanza di accesso, non corredata però da alcun documento che comprovi che quest'ultima sia pervenuta all'Amministrazione resistente o, almeno, che le sia stata inviata. Perciò l'odierno ricorrente va invitato a depositare documentazione a tal proposito.

*Medio tempore* vanno dichiarati interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione menzionata nella parte motiva e, *medio tempore*, dichiara interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## FATTO

Con istanza presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il ....., partecipante al concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto dirigenziale n. .... / ....., ha chiesto l'accesso ad una serie di documenti riguardanti la prova scritta di tale concorso, all'esito della quale egli aveva constatato di non esser stato ammesso alla successiva prova orale.

Lamentando che a tale istanza il Ministero avesse fornito risposte dapprima interlocutorie e poi implicanti un differimento dell'accesso, il ..... ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 14 giugno 2019.

In assenza di memorie difensive da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con ordinanza emessa nella seduta del 27 giugno 2019 questa Commissione ha dichiarato inammissibile al ricorso: atteso che non vi erano state allegate nessuna delle risposte menzionate e pur censurate dal .....

Questi, con ricorso pervenuto a questa Commissione il 10 luglio 2019, ha nuovamente contestato il diniego oppostogli dall'Amministrazione resistente, da parte della quale la nota meno risalente risultava datata al 22 maggio 2019.

Con memoria depositata il 10 settembre 2019 l'Amministrazione resistente ha evidenziato di aver trasmesso al ....., il 3 di quello stesso mese, una serie di documenti da lui richiesti, nonché di avergli fornito i *link* necessari per accedere ad ulteriore documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

## DIRITTO

Il nuovo ricorso del ..... risulta palesemente proposto in assenza di alcuna nuova istanza di accesso: con conseguente inammissibilità del medesimo, a prescindere dal sèguito che l'Amministrazione abbia dato a quel nuovo ricorso o all'originaria istanza del .....

## PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

Il cittadino rumeno ..... ha formulato alla Prefettura di ....., il 17 luglio 2019, un'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo all'esito del quale nei suoi confronti quella P.A. aveva emesso un provvedimento di sospensione della patente di guida, della durata di dodici mesi.

Lamentando che, con nota del 23 luglio 2019, la Prefettura stessa aveva negato l'accesso, con ricorso presentato il 31 luglio 2019 il ..... ha adito questa Commissione.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Qualora il diniego di accesso risulta basato sulla circostanza secondo cui gli atti oggetto dell'istanza ineriscano ad un procedimento penale tuttora pendente e riguardino una condotta penalmente sanzionata (perché integrante, nel caso di specie, un'asserita violazione del codice della strada), la conseguente applicabilità del segreto istruttorio *ex art. 329 c.p.p.* per quei medesimi atti comporta che l'Amministrazione a cui venga domandato l'accesso a questi ultimi abbia l'onere di chiedere all'autorità giudiziaria procedente l'eventuale autorizzazione a consentire l'accesso medesimo.

L'Amministrazione resistente va quindi invitata ad adempiere a tale onere, non essendo stata fornita prova a tal proposito in riferimento al periodo antecedente alla data odierna.

*Medio tempore* vanno dichiarati interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

#### PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere la documentazione comprovante l'adempimento dell'onere menzionato nella parte motiva e la correlativa risposta dell'autorità giudiziaria procedente; e, *medio tempore*, dichiara interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale ..... di .....

## FATTO

Il sig. .... ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso agli atti richiedendo i seguenti atti:

1. dichiarazione dei redditi ed ISEE per gli anni dal 2008 al 2013 del sig. .... (padre deceduto del ricorrente);
2. dichiarazione dei redditi ed ISEE per gli anni dal 2008 al 2018 della sig.ra .... (madre deceduta del ricorrente);
3. dichiarazione dei redditi ed ISEE per gli anni dal 2008 al 2018 del sig. .... (fratello del ricorrente).

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver interesse, quale coerede, a verificare la consistenza dell'asse ereditario.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ed avverso tale determinazione il ricorrente ha adito tempestivamente la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso, nella parte in cui si riferisce ai documenti del Sig. ...., fratello dell'istante, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a tale soggetto, controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Per il resto il ricorso risulta meritevole di accoglimento

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato, mentre non appare di ostacolo alla ostensione dei documenti riguardanti il "de cuius", la presenza di altri "coeredi" interessati alla successione o l'unanimità dei loro consensi in quanto, anche ai sensi del comma 7 dell'art. 24 1. 241/1990, l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri

interessi giuridici quali sono, nel caso di specie, quelli che la legge attribuisce al chiamato all'eredità nelle determinazioni da assumere in ordine all'asse ereditario.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – D.P. .... di .....

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso finalizzata ad estrarre copia del contratto di locazione stipulato dall’usufruttuario deceduto dell’immobile di cui era nudo proprietario, registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data .....

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento atteso che la richiesta di accesso si riferisce ad un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile che l’istante assume di sua proprietà ed allo stesso opponibile perché stipulato in vita dall’usufruttuario deceduto, del quale l’istante può considerarsi “avente causa” anche in relazione al disposto di cui all’art. 18, comma 3, del D.P.R. 131/1986 in base al quale *“Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato”*.

Tuttavia, in mancanza di evidenze documentali relative al diritto di proprietà dell’immobile oggetto della locazione in capo all’istante l’Agenzia potrà subordinare il rilascio della copia alla previa dimostrazione della qualità di proprietario.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Casa Circondariale di .....

## FATTO

La Sig.ra ....., Vice ispettore della Polizia Penitenziaria - in servizio presso la Casa Circondariale Femminile di “.....”, ha presentato all’Amministrazione un’istanza di accesso diretta a conoscere i seguenti documenti: “

1. *copia degli atti relativi alla licenza ordinaria con eventuali annotazioni a giustificazione del diniego;*
2. *copia del programmato mensile relativo al mese di giugno;*
3. *copia di eventuali disposizioni di servizio e/o accordi sindacali locali che regolino la qualità di "sorveglianza generale" che il responsabile del Reparto ..... e dell'infermeria deve espletare nell'arco del mese;*
4. *copia del verbale di ritiro dell'arma e relativi caricatori;*
5. *copia degli atti relativi al collocamento in "congedo ordinario d'ufficio";*
6. *copia degli atti che hanno generato: l'allontanamento dal servizio e la necessita di sottoporsi ad una visita medica da parte del Medico Incaricato;*
7. *copia degli atti visionati dal Medico Incaricato e da questo redatti;*
8. *copia di ogni eventuale ulteriore ignoto atto (di recepimento, preordinato e/o presupposto, etc.), se ed in quanto esistenti ed allo stato ignoti, che abbiano reso istruttoria, espressione consultiva, determinazione, anche incognite, preordinato, connesso, consequenziale, esecutivo (anche se ignoto nei contenuti) e che comunque incida sul diritto e/o interesse legittimo dell'istante”.*

A sostegno dell’istanza ha dedotto di essere stata allontanata dal servizio, posta in congedo ordinario "d'ufficio" e sottoposta a visita medica e di avere, pertanto, interesse a conoscere le motivazioni per le quali siano stati presi tali provvedimenti.

L’Amministrazione ha consentito parzialmente l’accesso negandolo in relazione ai documenti di cui al punto 3, richiamando sul punto un ordine di servizio del ..... e quelli di cui ai punti 6, 7 8, invocando la sottrazione all’accesso prevista dall’art. 4 del DM 115/1996

Avverso il parziale rigetto l’istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Osserva la Commissione che non risulta pertinente il richiamo, peraltro generico, operato dall'Amministrazione all'art. 4, del decreto 25 gennaio 1996, n. 115.

L'art. 4 del citato decreto, rubricato "*Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese*" dispone, testualmente, per quanto qui interessa: "*Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: ....*";

La Commissione osserva che la disposizione in parola precisa la necessità di garantire agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi "*la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici*".

La Commissione osserva, inoltre, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive in relazione ai provvedimenti emessi dall'Amministrazione che la ricorrente assume lesivi della sua posizione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 l. 241/1990, l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

Siffatta previsione, costituisce, altresì, idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Amministrazione.

Né risulta motivato il diniego in relazione ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza non essendo sufficiente il richiamo ad un non meglio precisato ordine di servizio.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** ..... – .....

## FATTO

La Società ..... S.r.l. ha formulato all'Agenzia Spaziale Italiana una richiesta di accesso civico (ex art. 5 del D.lgs. 33/2013) avente ad oggetto la richiesta di estrazione in copia dell'Accordo quadro stipulato tra P' ..... e ..... S.p.A., nonché tutti i documenti strettamente preordinati e consequenziali all'Accordo quadro medesimo.

Deducendo il rigetto della sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'..... ha fatto pervenire una memoria in cui ricostruisce l'annosa vicenda anche con riferimento ai precedenti giudizi amministrativi sulle diverse istanze di accesso pervenute nel corso degli anni da parte della società e rileva, altresì, che in relazione all'ultima istanza di accesso la ricorrente ha proposto ricorso al TAR per il ..... in data ..... e deduce l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso anche tenuto conto di aver trasmesso la documentazione richiesta.

## DIRITTO

Il ricorso alla Commissione è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

La Commissione osserva che l'istanza di accesso è stata qualificata e proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 e, pertanto, la Commissione è incompetente a decidere del relativo ricorso in ipotesi di silenzio o di rigetto: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

La Commissione osserva, inoltre, che, sulla base di quanto documentato dall'Amministrazione (allegato 26 alla memoria), la società ha già proposto ricorso al TAR per il ..... avente il medesimo oggetto, sicché la successiva richiesta di riesame alla Commissione risulta inammissibile, anche laddove

si volesse ipotizzare di riqualificare l'istanza come proposta ai sensi della legge 241/90, per avere l'interessata già adito l'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia e Corte di Appello di .....

## FATTO

Il Sig. .... ha formulato alla Corte di Appello di ..... e al Ministero della Giustizia un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia della documentazione riguardante la procedura di pagamento del decreto emesso in suo favore dalla Corte di Appello di ..... in data ....., RG ...../..... ai sensi della c.d. Legge Pinto.

La Corte di Appello ha riscontrato l'istanza deducendo di non detenere la documentazione relativa alla procedura di liquidazione, di competenza del Ministero, il quale non ha riscontrato l'istanza di accesso.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero della Giustizia, con nota del 5 settembre 2019, diretta alla Commissione ed al legale dell'istante, ha rappresentato che non risulta ancora avviata l'istruttoria volta al pagamento, "*atteso l'elevatissimo numero di decreti in carico a questa Amministrazione e seguendo l'Ufficio l'ordine cronologico*".

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'Amministrazione ha fatto presente nella sua memoria che non è in possesso dei documenti richiesti dall'istante, non avendo ancora attivato il procedimento diretto alla liquidazione della somma portata dal decreto emesso dalla Corte di Appello.

## PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la ..... - Ufficio ..... – Ambito territoriale di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., deducendo di aver partecipato alla procedura di riparto della retribuzione di produttività (Fondo unico di Amministrazione – FUA) relativamente agli anni 2015 e 2016 presso l'Ambito Territoriale di ..... del Ministero resistente, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso alle “*Schede di valutazione di tutto il personale destinatario della retribuzione di produttività (Fondo unico di Amministrazione – FUA) relativamente agli anni 2015 e 2016 presso l'Ambito Territoriale di .....*”.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver una posizione differenziata discendente dalla partecipazione alla predetta procedura e di essere interessato a contestare in giudizio la propria valutazione della *performance* lavorativa relativa all'anno 2016.

L'Amministrazione ha negato in parte l'accesso consentendolo solo in relazione ad un periodo temporale consentendolo solo in relazione alle schede FUA 2016 del personale dell'UST di ..... che in quel periodo di tempo apparteneva allo stesso settore cui era assegnato l'interessato.

A sostegno del parziale diniego l'Amministrazione ha dedotto che le schede FUA 2015 del personale dell'UST di ..... inerissero ad un'annualità che non è stata interessata da alcun ricorso e che l'ostensione delle schede di tutto il personale dell'UST di ..... per l'anno 2016 configurerebbe un non consentito controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Sotto il profilo dell'interesse occorre rilevare che l'istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui sono stati quantificati e ripartiti i fondi al personale, anche al fine di verificare eventuali disparità di trattamento.

Viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Sussiste inoltre il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta anche al fine di tutelare il proprio diritto di difesa ai sensi del comma 7 dell'art. 24 l. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

## FATTO

La società ricorrente ha formulato un'istanza di accesso per conoscere ogni informazione utile riguardante il nuovo affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali ed il suo stato di avanzamento, nonché per prendere visione della relativa documentazione.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di essere un'azienda che da oltre dieci anni esercita l'attività di verbalizzazione e resocontazione per conto terzi e quindi ha un forte interesse a partecipare alla nuova gara del Ministero della Giustizia per il servizio di documentazione degli atti processuali penali.

L'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando che, ai sensi dell'art. 24, 3° comma della legge n. 241/90, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione

Avverso il provvedimento l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria in cui deduce che, allo stato, non è stato adottato alcun provvedimento formale relativamente alla gara di che trattasi, né una determina a contrarre e che l'affidamento del servizio di documentazione degli atti processuali penali è solamente inserito nel piano delle *performance* annuali.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato, in quanto l'Amministrazione ha dedotto di non aver adottato, allo stato, alcun provvedimento per l'indizione della gara per l'affidamento dei servizi in questione, ma meri atti interni di programmazione ed avviato procedure per definire, anche sul piano tecnico, le modalità di svolgimento della gara e del servizio.

In relazione all'attività di programmazione viene, inoltre, in rilievo la sottrazione all'accesso prevista dall'art. 24, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 in base al quale il diritto di accesso è escluso:

*“...c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.*

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate Dir. Prov. .... – Dir. Prov. .... e Regione .....

### FATTO

Il sig. .... presentava all’Agenzia delle Entrate – D.P. .... di .... e alla Regione .... un’istanza di accesso con cui chiedeva conto dell’attività istruttoria svolta da questa con particolare riferimento al ruolo di amministratore di fatto allo stesso contestato in relazione alla posizione della società .... Srl.

In particolare l’istante chiedeva “di:

- *essere informato per iscritto delle modalità di ricezione dell’epigrafato pvc della Gdf Compagnia di .... da parte dell’Agenzia delle entrate Direzione provinciale .....*;
- *essere informato per iscritto dell’attività svolta dall’Agenzia delle entrate Direzione provinciale .... in merito all’analisi critica ed esame dell’epigrafato pvc della GdF Compagnia di .....*
- *essere informato per iscritto relativamente ai motivi per i quali l’Agenzia delle entrate Direzione provinciale .... non ha provveduto essa stessa a - eventualmente - notificare avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 a parte istante invece dell’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di .....*
- *essere informato per iscritto in merito all’attività critica svolta dall’Agenzia delle entrate Direzione provinciale .... nel recepire quanto significato dalla GdF Compagnia di .... relativamente a quanto dalla stessa evidenziato in sede di PVC riguardo " ... esistenza di indizi a carico dell’amministratore ....., così come ben evidenziato precedentemente (cfr. paragrafo "Attribuzione della qualifica di amministratore di fatto) ..." come evidenziato dalla GdF Compagnia di .... nel proprio PVC del .....*
- *essere informato per iscritto in merito al nominativo del soggetto responsabile del procedimento in questione in seno alla Agenzia delle entrate Direzione provinciale .....*
- *essere informato per iscritto in merito all’Ufficio responsabile del procedimento in rassegna in seno all’Agenzia delle entrate Direzione provinciale .....*
- *essere informato per iscritto in merito al nominativo della persona fisica al quale è stato assegnato il procedimento in rassegna in seno all’Agenzia delle entrate Direzione provinciale .....*”

L’Amministrazione (Agenzia – D.P. .... di ....) comunicava che si era limitata a trasmettere il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza alla competente Direzione Provinciale di .... alla quale trasmetteva l’istanza di accesso; quest’ultima, a sua volta, con nota prot. n. .... del ....., rigettava l’istanza in quanto riguardante “*informazioni relative esclusivamente alla .... di ....*” e perché priva del documento d’identità.



L'istante ha, quindi, adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Entrambi gli Uffici dell'Agenzia hanno depositato memoria.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso risulta esclusivamente finalizzata a conoscere una serie di informazioni, come tali inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Inoltre, l'Amministrazione acceduta (Agenzia delle Entrate – D.p. .... di ....) ha anche dedotto di non essere neppure in possesso delle informazioni richieste in quanto si è limitata a trasmettere il verbale della Guardia di Finanza alla Direzione competente.

La Commissione, infine, considerato che l'istanza di accesso era diretta anche alla Regione ....., a prescindere dall'esistenza o meno di una competenza di quest'ultima nell'ambito del procedimento tributario presupposto, ritiene che, per questa parte, l'istante debba rivolgersi al competente Difensore civico, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990. Sul punto, pertanto, la Commissione dichiara la propria incompetenza, invitando, comunque, la Segreteria a trasmettere il ricorso e la relativa documentazione al Difensore civico regionale, dandone comunicazione alle parti interessate.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Dichiara la propria incompetenza sul ricorso proposto contro la Regione ..... ed invita la Segreteria alla trasmissione degli atti al competente Difensore civico.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Statale “.....” di .....

#### FATTO

Il Sig. .... in qualità di genitore esercente la potestà sul minore ....., ha formulato più istanze di accesso a tutti gli atti riguardanti il proprio figlio nonché i piani didattici personalizzati degli altri studenti, istanze che sono state rigettate con provvedimenti del ..... e ..... dell'anno ..... avverso i quali ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il dirigente dell'Istituto scolastico ha fatto pervenire alla Commissione in cui rileva che l'interessato ha già preso visione di tutti gli atti legittimamente richiesti relativi al figlio minore ....., studente dell'Istituto fino all'anno 2017/2018 e che, dunque, non vi è stato mai alcun diniego all'accesso ad atti e comunicazioni riferite allo studente.

Quanto alla ulteriore richiesta di ottenere copia dei “Piani didattici personalizzati” elaborati dall'Istituto negli ultimi cinque anni, relativi ad altri studenti, il dirigente deduce essere *“priva di qualsivoglia giustificazione, nonché assolutamente inibita da tutte le norme del nostro ordinamento a tutela di soggetti terzi ed estranei”*

#### DIRITTO

Il ricorso, proposto in data ....., deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Lo stesso ricorrente deduce che le sue istanze di accesso sono state riscontrate dal Dirigente nell'aprile del 2019 con provvedimenti che non sono stati impugnati nel termine perentorio di trenta giorni.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Sanitaria Provinciale di .....

#### FATTO

Il Dott. ....., Veterinario Specialista Ambulatoriale con incarico presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di ....., ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso avente ad oggetto una serie di documenti riguardanti la distribuzione del personale medico veterinario specialista e dirigente, la mobilità, i compiti e le funzioni assegnate al predetto personale.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere un interesse specifico in quanto destinatario della nota prot. n. .... del ..... riguardante la procedura di mobilità dal Distretto Veterinario di ..... al il Distretto Veterinario di ..... (.....).

L'Amministrazione ha autorizzato parzialmente l'accesso con provvedimento prot. n. .... del ....., negandolo in relazione a due medici i quali avevano proposto opposizione in fase procedimentale, per motivi di riservatezza.

Non condividendo l'ostensione, in forma parziale, della documentazione richiesta l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'ASP ha presentato memoria.

#### DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò premesso si osserva che l'Amministrazione ha dedotto di aver accolto l'istanza di accesso presentata dal ricorrente, ma nella forma della ostensione del documento corredato da "omissis" diretti a salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi che avevano proposto opposizione.

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene che l'Amministrazione debba provvedere a trasmettere copia delle opposizioni spiegate dai controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90 ed a chiarire la tipologia di dati interessati dall'oscuramento.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere i documenti ed a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo, *medio tempore*, i termini di legge per la decisione del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il Sig. .... rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata nel corso dell'anno 2015 alla Prefettura di .... finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che parte ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ..... S.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** INPS di .....

#### FATTO

La società ricorrente formulava all'INPS un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia della documentazione riguardante i precedenti impieghi di un suo ex dipendente, motivandola con ragioni di tutela del proprio interesse difensivo.

Deduceva, in particolare la società, l'interesse per contestare in giudizio la tesi di tale lavoratore, il quale aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il risarcimento del danno a causa della esposizione ad amianto, esposizione che, invece, la ricorrente assumeva da ricondurre ai precedenti impieghi del lavoratore.

L'Inps ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento l'odierna ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig. ....., controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Comando Interregionale .....

#### FATTO

Il Luogotenente della Guardia di Finanza ..... ha presentato alla Commissione un'istanza diretta ad intervenire in sostituzione dell'Amministrazione per l'adozione del provvedimento finale espresso che sarebbe a suo dire doveroso a seguito dell'instaurazione di un procedimento amministrativo a seguito del colloquio del ..... con il Comandante Interregionale.

È pervenuta memoria da parte dell'Amministrazione che ricostruisce dettagliatamente la vicenda e chiede la declaratoria di inammissibilità dell'istanza.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto non rientra tra i poteri della Commissione quello di sostituirsi all'Amministrazione né quello di obbligare l'Amministrazione a pronunciarsi su una determinata istanza, dovendo il ricorrente rivolgersi, per tali fini, all'Autorità giudiziaria.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo di ..... (.....)

#### FATTO

Il Sig. ....., in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore ....., ha formulato al Dirigente dell'Istituto resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia dei verbali del Consiglio di classe riguardanti lo scrutinio del figlio del I quadrimestre e di fine anno e la predisposizione della pagella, con i relativi atti connessi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto scolastico ha fatto pervenire una nota in cui rileva che i genitori del minore siano in possesso di tutte le credenziali per poter accedere ai dati e agli atti riguardanti il percorso scolastico del figlio; aggiunge di aver provveduto, comunque, a trasmettere il documento di valutazione dell'anno scolastico 2017/2018 e i due verbali di scrutinio richiesti relativi al I quadrimestre ed alla valutazione di fine anno.

#### DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere e che il ricorso sia, pertanto, divenuto improcedibile.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

## FATTO

La sig.ra ..... ricorrente ha presentato - in data ..... - domanda di partecipazione alla selezione indetta dalla società resistente volta alla ricerca di diplomati da inserire in un percorso professionalizzante per capi Stazione in Rete Ferrovia Italiana – RFI presso la Direzione Circolazione ..... - .....; successivamente la sig.ra ..... – in data 28.06.2019 - non essendo stata invitata a sostenere la selezione, tramite l'avv. .... ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. elenco dei partecipanti contenente la posizione in graduatoria della ricorrente o informazioni relative alla posizione della ricorrente;
2. modalità di selezione e motivazioni della esclusione della ricorrente dalla selezione.

La società acceduta, con provvedimento del 16.07.2019, ha negato il chiesto accesso sostenendo che l'attività di gestione delle procedure selettive non sia di pubblico interesse e, pertanto, sarebbe sottratta alla disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990 ( Cons. Stato. Ad. Pl. n. 13/ 2016 e Cos. Stato, sez. V, n. 5441/2016).

Il provvedimento di diniego di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone la ricorrente di avere appreso che altri candidati sono stati convocati per l'ulteriore svolgimento del procedimento selettivo.

## DIRITTO

La Commissione ricorda che Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è la società *holding* dell'omonimo gruppo, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le imprese del gruppo operano nel settore del trasporto ferroviario di merci e di passeggeri (sia in Italia sia all'estero), nel trasporto di passeggeri su gomma, nella fornitura di servizi di logistica e nella realizzazione e gestione di infrastrutture ferroviarie. In particolare, FS controlla, tra le altre, la società: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. concessionaria per la gestione della rete ferroviaria nazionale, avente natura di organismo di diritto pubblico (d.lgs. n. 50 del 2016, all'art. 3, co. 1, lett. d).

Alla qualificazione di organismo di diritto pubblico della società resistente consegue il suo assoggettamento alla disciplina dell'accesso ma, a mente dell'art. 22, co. 1, lett. e), legge n. 241 del 1990,

trattandosi di soggetto privato “...limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale e comunitario”.

L’orientamento giurisprudenziale invocato da parte resistente a sostegno del proprio diniego (Cons. Stato. Ad. Pl. n. 13/ 2016) ha affermato la riconducibilità al “pubblico interesse” dei rapporti di lavoro, pur formalmente privati, dei dipendenti della società, in quel caso Poste S.p.A. perché:

- I) tali rapporti implicano lo svolgimento di un’attività strettamente connessa e strumentale alla quotidiana attività di gestione del servizio pubblico;
- II) i dipendenti della società, incaricata di tale servizio, possano vantare un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si chiede l’accesso;
- III) si deve evitare che configuri una disparità di trattamento l’attuazione di modalità differenziate di tutela del predetto interesse, a seconda che si tratti di utenti o di lavoratori.

Inoltre, l’orientamento indicato afferma la limitazione del diritto di accesso esercitabile dai dipendenti della società Poste ai soli aspetti del rapporto di lavoro che - alla stregua del compendio delle norme sancite dagli artt. 1, co. 15, 16, 34 e 36, l. n. 190 del 2012, 11, co. 3, d.lgs. n. 33 del 2013, 24, d.lgs. n. 150 del 2009, 1, co. 1-ter, l. n. 241 del 1990, e 1, co. 1, d.lgs. n. 165 del 2001 – sono espressione di autonoma rilevanza pubblicistica (e non di quotidiana gestione del contratto di lavoro), ovvero:

- I) alle prove selettive per l’assunzione del personale;
- II) alle progressioni di carriera;
- III) ai provvedimenti attinenti l’auto-organizzazione degli uffici.

Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto di accedere a documenti inerenti una procedura selettiva e, dunque, gli stessi sono accessibili, attesa altresì la sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse endoprocedimentale, di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

#### FATTO

Il ricorrente, cittadino del ....., ha presentato in data 15.12.2015 istanza di concessione della cittadinanza italiana - ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992; successivamente in data 10.06.2019, il ricorrente tramite l'avv. .... ha chiesto di accedere al relativo fascicolo al fine di conoscere le ragioni del ritardo della conclusione del procedimento.

Il Ministero acceduto con provvedimento dell'11.06.2019 ha ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il termine di conclusione dei procedimenti, anche in corso, di conferimento della cittadinanza italiana è di 48 mesi e che l'elevatissimo numero di richieste non consente spesso all'amministrazione di rispettare i termini indicati. Ricorda, ancora, il Ministero resistente che il ricorrente può conoscere ogni informazione relativa allo stato della pratica previa registrazione al sito del Ministero stesso nonché presentando istanza di accesso ai documenti alla Prefettura competente. Auspica, infine, l'amministrazione che i rapporti tra richiedenti e Ministero siano improntati al massimo rispetto reciproco e chiede di evitare, per quanto possibile, "l'avvio di meccanismi defatiganti di richiesta di notizie destinati ad aggravare ulteriormente la già complessa attività".

Avverso, il provvedimento dell'11.06.2019 del Ministero resistente, il ricorrente tramite l'avv. .... ha adito la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in riferimento agli atti materialmente presenti nel fascicolo del su descritto procedimento avente ad oggetto l'attribuzione della cittadinanza italiana, salvo che per quelli ai quali (ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 24 della legge n° 241/1990) risulta escluso l'accesso. Invero il ricorrente, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, in linea generale vanta il diritto di accedere agli atti endoprocedimentali di un procedimento da lui stesso promosso.

Come già evidenziato dal Ministero acceduto, la Commissione rileva per completezza che le informazioni riguardanti lo stato del procedimento riguardante il conferimento della cittadinanza

italiana sono immediatamente consultabili sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", grazie al codice identificativo della domanda introduttiva del procedimento stesso: codice rilasciato al momento della presentazione di tale domanda.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

## FATTO

Il ricorrente ..... in qualità di consigliere presso il Comune resistente, in data 14.06.2019, ha chiesto di acquisire la password per accedere al protocollo informatico del Comune acceduto. L'amministrazione, con provvedimento del 16.06.2019, ha comunicato di essere in procinto di adeguare le norme regolamentari per l'esercizio del diritto di accesso e l'organizzazione tecnica per assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle informazioni in modalità digitale. Ciò mediante la costituzione di una piattaforma informatica che consentirà l'accesso esclusivamente al protocollo e non anche al contenuto degli atti in entrata o in uscita, per la cui visione valgono le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. Aggiunge l'amministrazione comunale che attraverso la piattaforma saranno visibili i soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo e saranno adottate tutte le misure minime di sicurezza volte ad evitare una illecita diffusione dei dati.

Avverso tale provvedimento di diniego implicito il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, evidenziando che l'attuale sistema informatico già consente l'immediata e sicura attribuzione dell'accesso mediante password al protocollo.

E' pervenuta memoria con la quale parte resistente ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione .....

La Commissione ricorda che l'esigenza conoscitiva fatta valere dal ricorrente si basa sul diritto all'accesso previsto e disciplinato dall'art. 43, comma 2, del TUEL, il quale estende a "tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune" l'ambito entro cui i consiglieri comunali possono esercitare il diritto alla conoscenza dell'attività dell'ente locale. Una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione

telematica del protocollo (v. TAR Sardegna 00531/2018). Nel caso di specie, la carenza di norme regolamentari e di una piattaforma informatica che separi l'accesso al protocollo, nel quale sono riportati dati di sintesi, dall'accesso al contenuto della documentazione, non può andare a detrimento del pieno e incondizionato esercizio delle prerogative connesse all'esercizio del mandato elettorale proprio del consigliere comunale.

Al riguardo, si ricorda che questa Commissione aveva stabilito che "l'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini" (parere 16 marzo 2010).

Pertanto, la Commissione rileva che, nelle more della predisposizione delle modalità organizzative che il Comune resistente riterrà opportune, debba essere consentito l'accesso del ricorrente al protocollo, anche, mediante rilascio di password e, ove ciò non sia attualmente possibile, in altra forma idonea.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la ..... – Ufficio ..... Sicurezza e Traduzioni, Casa Reclusione di .....

## FATTO

Il ricorrente quale dipendente del Nucleo Regionale ....., con istanza di accesso del 18.06.2019 e per fini amministrativi ha chiesto di accedere al documento relativo a tutti i servizi svolti dal ricorrente nel periodo compreso tra il 1.01.2019 fino alla data di presentazione della richiesta ostensiva.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego il ricorrente ha adito la Commissione in data 25.07.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il Provveditorato Regionale per la ..... ha trasmesso una memoria con la quale ha informato la Commissione di non avere ricevuto l'istanza di accesso citata, ma una precedente richiesta ostensiva avente ad oggetto i medesimi documenti chiesti con l'istanza del 18.06.2019 relativi, tuttavia, ad un arco temporale diverso.

## DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai servizi svolti da lui stesso svolti entro l'arco temporale indicato; interesse considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, ragione per la quale non è necessaria la dimostrazione dell'interesse della ricorrente.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di ..... – Ufficio territoriale del Governo

#### FATTO

Il ricorrente, cittadino ....., ha presentato in data 2.07.2016 istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura di ....., In seguito allo spostamento della propria residenza presso il comune di ....., il ricorrente, in data 3.04.2019, ha chiesto di esercitare l'accesso ai documenti del procedimento.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in data 27.07.2019.

La Prefettura acceduta ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di non avere dato riscontro nei termini alla richiesta ostensiva per un mero disguido e che l'accesso ai documenti è stato esercitato in data 28.08.2019.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di avere concesso il chiesto accesso, rileva la cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Sanitaria Locale di .....

#### FATTO

La sig.ra ....., ha domandato all'Azienda Sanitaria resistente di accedere, mediante copia conforme all'originale, alla richiesta di un medico della ASL adita di un parere fisiatrico sull'autonomia deambulatoria della ricorrente ed al conseguente referto del ....., Aggiunge la ricorrente che la visita era stata effettuata nel corso del procedimento volto all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento - domanda n. .... - e che il referto era stato trasmesso alla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'INPS.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La ricorrente ha allegato al presente gravame la richiesta di parere ed il verbale della Commissione medica del ..... nel quale è menzionato il parere in esame.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente, quale destinataria del provvedimento di concessione della prestazione economica citata, è titolare di un interesse endoprocedimentale di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 ad estrarre copia semplice dei chiesti documenti; l'ulteriore richiesta di rilascio di copia conforme agli originali comporterà, peraltro, il previo pagamento dei relativi diritti.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Società Trasporti ..... s.p.a. – .....

## FATTO

Il sig. .... ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica, indetta dalla società resistente, finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei per l'assunzione di Operatore di Esercizio (autisti di autobus) C.C.N.L. Autoferrotranvieri, di cui all'avviso del .... Il ricorrente, dopo avere appreso di non essersi utilmente collocato in graduatoria, con istanza del 4.05.2019, tramite l'avv. ....., ha chiesto alla società resistente di accedere, previa visione e successiva estrazione di copia, ai seguenti documenti:

- “a) qualsiasi atto concernente le prove: la prova pratica di guida e le relative graduatorie ed atti relativi alle prove ivi compresi quelli concernenti la prova di guida del ricorrente;
- b) qualsiasi atto concernente la prova pratica di guida di un autobus di linea – così come effettuate in una o più fasi selettive successive, ivi compresi gli atti concernenti le prove di guida svoltesi nei giorni diversi presso lo stadio ..... di ..... – zona ..... nn. .... – ....., a decorrere dal giorno ..... e fino al giorno .....
- c) qualsiasi atto concernente la prova pratica di guida svoltesi in diversi giorni presso lo ..... di ..... zona ..... – ....., a decorrere dal giorno ..... e fino al giorno ..... e, quindi, atti con i quali sono stati indicati preventivamente e comunicati ai candidati criteri, modalità, tempistiche percorsi e quant'altro riguardante le suddette prove di guida, verbali anche di valutazione dei candidati delle suddette prove, verbali degli esaminatori e/o commissione e qualsiasi altro atto che sia in rapporto di correlazione con la prova pratica e le altre prove;
- d) tutta la documentazione, atti, provvedimenti, verbali della commissione e/o dei singoli esaminatori e qualsiasi altra documentazione ,comunque, concernente le procedure di esame, le prove e la suddetta prova di guida, di ogni altro documento che sia menzionato nei documenti/provvedimenti come sopra indicati e richiesti, nonchè di ogni altro documento che si ritenesse opportuno estrarre all'esito della visione; comunque e in ogni caso di qualsiasi atto e/o provvedimento, nessuno escluso, anche se posto in rapporto di correlazione, diretta e/o indiretta, con ogni fase, nessuna esclusa, concernente l'intera procedura selettiva di cui sopra, ivi compresi quelli relativi alla prova di guida di cui al sopra indicato Bando di Selezione Pubblica datato .... ”.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte della società resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Precisa il ricorrente che la selezione pubblica in esame era finalizzata all'assunzione di autisti da adibire alla guida dei mezzi aziendali per il pubblico servizio di trasporto.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha esposto che la selezione consisteva in due prove: la prima di accertamento psico-attitudinale, la seconda pratica di guida di un autobus di linea. Rileva, poi, la società la propria incompetenza per non essere un'amministrazione pubblica ma una società per azioni esercente attività di trasporto pubblico locale, a totale partecipazione pubblica ed a controllo pubblico. Sostiene, poi, la società acceduta che il ricorso è inammissibile per essere l'istanza volta ad un controllo generalizzato sull'operato della società stessa e per essere decorso il termine di legge per impugnare la graduatoria definitiva pubblicata in data 9.04.2019.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione ....

La Commissione ricorda che l'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241 – nel testo introdotto dall'art. 15, comma 1 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 – definisce “pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. La società acceduta è concessionaria del servizio di trasporto automobilistico pubblico urbano ed extraurbano (art. 4 dello Statuto) ed è, pertanto, assoggettata alla disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

Inoltre, si rammenta che l'interesse all'accesso documentale non è condizionato alle esigenze di tutela giurisdizionale, essendo correlato ad un bene della vita autonomamente apprezzabile (Cons. Stato, IV, 20 ottobre 2016, n. 4372). Sicché, la circostanza che il ricorrente non abbia impugnato la graduatoria non ha carattere dirimente, perché non spetta all'amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell'interesse del richiedente e negare l'accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili, atteso che “è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l'eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata

dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l'ostensione del documento" (cfr. Cons. Stato, V, 27 giugno 2018, n. 3953).

Relativamente alla sussistenza del requisito dell'interesse ostensivo lo stesso deve ritenersi sussistente trattandosi di accesso a documenti della procedura selettiva alla quale il ricorrente ha partecipato avente, dunque, natura endoprocedimentale, di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 dovendosi escludere il carattere generalizzato della richiesta ostensiva.

Tuttavia, con riferimento ai documenti di cui alle lettere a) e d) dell'istanza ricorda che l'art. 24 della legge n. 241 del 1990, esclude l'accesso "d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi". Pertanto, la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso rispetto a tali documenti. Inoltre, in considerazione della rilevante quantità dei documenti richiesti, la Commissione ricorda che la società ben potrà consentire l'accesso secondo modalità organizzative che non aggravino la normale attività ordinaria.

#### PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

## FATTO

L'ing. .... ricorrente, in proprio e in nome e per conto dei sigg.ri ..... e ....., eredi della sig.ra ....., con istanza del 29.04.2019 ha chiesto all'Agenzia resistente di conoscere i nominativi di coloro che hanno presentato domanda di aiuti PAC, ossia aiuti all'agricoltura relativi ai terreni di proprietà della sig.ra ..... a partire dalla data di decesso di quest'ultima avvenuto il ..... e identificati nella visura catastale allegata alla domanda ostensiva. Ciò al fine di tutelare i diritti degli accedenti nell'ambito del procedimento pendente presso il Tribunale Civile di ..... n. .... / ..... Dopo che l'Agenzia acceduta ha chiesto al ricorrente di specificare il collegamento tra l'interesse ostensivo ed il giudizio in corso, l'ing. ...., in data 18.05.2019 ha chiarito che il giudizio è volto all'accertamento della qualità di unico erede del sig. ...., in virtù di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., e quindi, per tale effetto, obbligato al pagamento dei debiti e pesi ereditari ex art. 752 c.

La condotta inerte dell'Agenzia resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in data 18.07.2019 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. All'istanza di accesso ed al presente gravame non è allegata la delega dei sigg.ri ..... e ..... al ricorrente.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha riepilogato la presente vicenda ed ha comunicato di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti in data 31.07.2019.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'Agenzia resistente ha comunicato di avere inviato al ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Tribunale di .....

## FATTO

Il ricorrente sig. ....., in qualità di presidente dell'Associazione Agricoltori ....., quale titolare dell'Azienda Agricola denominata ..... nonché quale direttore dell'Associazione non riconosciuta ..... del ....., tramite l'avv. ....., ha presentato istanza di accesso al tribunale di ..... resistente avente ad oggetto, previo oscuramento dei nominativi delle parti:

1. le cause civili affidate alla trattazione ex art. 702 *bis* c.p.c. del giudice dott.ssa ..... dal 2015 fino alla data di presentazione della richiesta ostensiva, ossia il .....
2. le ordinanze ex art. 702 c.p.c. emesse della dott.ssa ..... dal 2015 fino alla data di presentazione della richiesta ostensiva.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nel giudizio pendente innanzi il Tribunale civile di ...../.....; espone il ricorrente che tale ultimo procedimento ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile della dott.ssa ..... per avere emesso la sentenza n. .... /.....ed il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidare al ricorrente.

Il Tribunale acceduto, con provvedimento del 25.06.2019 ha negato il chiesto accesso, per i documenti di cui al primo punto ai sensi dell'art. 76 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e per i documenti di cui al secondo punto, ai sensi 475, 476 c.p.c. e 153 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Il provvedimento di diniego del 25.06.2019 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

## DIRITTO

La Commissione ricorda che l'art. 22 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ha ad oggetto la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi, definendo, poi, questi ultimi, nella successiva lettera d), quali "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

L'istanza di accesso in esame ha ad oggetto atti inerenti procedimenti giurisdizionali, come tali esclusi dall'ambito di applicazione del Capo V della legge citata (v. C.d.S. sez. IV, 31 marzo 2008, n. 01363).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di ..... – Divisione e Polizia amministrativa – sociale – ufficio III

#### FATTO

Il dott. .... ricorrente ha presentato un'istanza di accesso alla Questura resistente avente ad oggetto i documenti inerenti il sequestro, disposto ai sensi dell'art. 354 c.p.p., delle munizioni in suo possesso eseguito dalla Polizia di Stato, di cui al verbale del ..... Ciò per difendere i propri diritti ed interessi.

La Questura acceduta, con provvedimento notificato al ricorrente in data 24.05.2019 ha negato il chiesto accesso ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 4 del D.M. n. 415 del 1994. Aggiunge l'amministrazione che il ricorrente potrà rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ....., cui è stata inviata la comunicazione di notizia di reato redatta in data ..... dal Commissariato di Polizia ".....".

Il provvedimento di diniego notificato in data 24.05.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione la quale, con decisione del 16.07.2019, preso atto delle disposizioni regolamentari citate e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare citata certamente applicabile alla specie, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame.

Successivamente, il ricorrente ha presentato una richiesta revocatoria con la quale evidenzia che la Commissione ha commesso un errore ritenendo che l'istanza avesse ad oggetto il verbale del sequestro (art. 38 T.U.L.P.S.) in luogo del verbale di ritiro armi.

#### DIRITTO

E' giurisprudenza pacifica che sia applicabile al procedimento innanzi la Commissione l'art. 395, comma 4 c.p.c. il quale così recita "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Nel caso in esame le circostanze rappresentate



dal ricorrente non hanno alcuna rilevanza rispetto alla decisione della Commissione del 16.07.2019 in quanto trattasi di documenti, comunque, sottratti all'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

## FATTO

Il ricorrente, con istanza di accesso del 18.04.2019 e quale proprietario del fondo attiguo ha chiesto al Comune resistente di accedere al provvedimento di valutazione degli aspetti di natura urbanistica ed architettonica dell'immobile identificato al catasto del Comune resistente al foglio ....., particella ....., di proprietà del sig. ....., in odine al quale, in data 21.12.2018 il sig. .... ha presentato un esposto, nonché copia dei documenti presenti nel fascicolo relativo agli accertamenti effettuati presso l'immobile citato a seguito dell'esposto. Nell'esposto il ricorrente denuncia, anche, la presenza di smottamenti e frane sul proprio immobile presumibilmente generate da lavori di sbancamento effettuati sul terreno indicato.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 27.05.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il Comune resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere dato seguito alla richiesta del ricorrente e che informerà la Commissione dello sviluppo dell'iter procedurale. Aggiunge di non avere dato riscontro alla richiesta a causa di malfunzionamenti della posta.

Questa Commissione, con ordinanza del 27.06.2019 ha chiesto alle parti di comunicare o fornire prova del ricevimento della richiesta ostensiva da parte del Comune acceduto, interrompendo nelle more i termini di legge.

Il Comune resistente ha comunicato alla Commissione di avere informato il ricorrente, con provvedimento del 13.06.2019, di stare effettuando gli accertamenti relativi alla conformità dell'immobile e che il ricorrente riceverà notizie a conclusione della fase istruttoria e dell'eventuale emissione di provvedimenti sanzionatori e/o repressivi; inoltre, l'amministrazione comunale ha riferito alla Commissione di stare aggiornando il ricorrente delle procedure conseguenti alla presentazione dell'esposto.

Il ricorrente, in data 1.08.2019, ha comunicato alla Commissione che la richiesta ostensiva non è stata soddisfatta.

**DIRITTO**

La Commissione ricorda che l'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che: "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". Nel caso in esame l'amministrazione non ha evidenziato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il differimento del chiesto accesso.

Pertanto, poichè il ricorrente, quale proprietario del fondo contiguo a quello oggetto dell'esposto, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, la Commissione rileva la fondatezza del gravame.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, consentendo l'accesso ai documenti eventualmente già esistenti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi .....

## FATTO

Il ricorrente ..... ha partecipato alla selezione per l'accesso ai corsi di formazione per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola primaria, istituita presso l'Università resistente; dopo avere appreso di non essere stato ammesso alla prova orale, con istanza del 12.06.2019 ha chiesto di accedere, in formato digitale, ai “risultati delle prove scritte del ..... acquisiti con verbale della Commissione di concorso (di cui al d. r. n. .... – ..... n. .... del .....), a tali ultimi verbali ed a quelli delle prove scritte eseguite da concorrenti ammessi alla prova orale, nonché ogni altro documento inerente la procedura selettiva”. Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune, anche in via cautelare, i propri diritti ed interessi; in particolare, motiva il ricorrente che la copia della documentazione richiesta è necessaria per valutare eventuali profili di illegittimità dei lavori della commissione esaminatrice.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 28.06.2019, ha comunicato al ricorrente che i documenti amministrativi inerenti la selezione sono reperibili sul sito indicato e di avere già concesso al ricorrente, con provvedimento dell'11.06.2019, copia del verbale della Commissione di valutazione n. ...., contenente la griglia anonima delle valutazioni. Per i restanti documenti l'amministrazione ha negato il chiesto accesso rivestendo quest'ultimo finalità esplorative, vietate dall'art. 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento di parziale diniego del 28.06.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Università resistente, del 22.07.2019, la quale ha comunicato di avere già inoltrato al ricorrente la sua prova scritta e che il medesimo, ha presentato una successiva richiesta ostensiva, in data 12.07.2019, con la quale ha chiesto di accedere a:

1. griglia dei criteri di valutazione e delle valutazioni, distinte per criterio, attribuite a ciascun elaborato in forma anonima;
2. elaborati, in forma anonima, delle prove scritte del ....., che con riferimento a ciascun quesito, hanno ottenuto punteggi maggiori dell'elaborato del ricorrente, per singolo criterio di valutazione.

Inoltre, il ricorrente ha comunicato di volere visionare e, poi, estrarre copia di un numero contenuto di elaborati qualora il rilascio di copia risulti oneroso e, comunque, in una percentuale non

minore del venticinque per cento dell'intera documentazione. L'Università dell'.... ritiene che tale istanza abbia carattere modificativo/estintivo dell'istanza di accesso del 12.06.2019.

L'amministrazione con provvedimento del 17.07.2019 ha inviato al ricorrente i documenti di cui al punto n. 1, relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione dapprima ha comunicato di essere in attesa della decisione di questa Commissione, successivamente, con provvedimento del 22.07.2019, ha inviato al ricorrente anche tali, ossia n. 5 elaborati in forma anonima. Pertanto, l'Università chiede alla Commissione di rigettare il ricorso perché avente finalità esplorative oppure di dichiarare l'improcedibilità dello stesso per cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente ha, poi, ulteriormente contestato la memoria di parte resistente; nello specifico, il ricorrente evidenzia che l'istanza di accesso del 12.07.2019 riveste carattere di novità rispetto alla precedente del 12.06.2019 a causa delle diverse modalità di esercizio del chiesto accesso.

#### DIRITTO

La Commissione chiede all'amministrazione acceduta di chiarire come siano stati scelti i candidati i cui elaborati sono stati ostesi; nelle more i termini di legge restano interrotti.

#### PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale della Formazione – Istituto di Istruzione di .....

#### FATTO

La ricorrente Vice Ispettore ..... ha frequentato presso l'Istituto di Istruzione resistente un corso per l'avanzamento nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria che si conclude con un esame, consistente in una prova scritta ed una prova orale; il giudizio sulla prova orale è formulato anche sulla base dell'andamento degli allievi durante il corso stesso.

La ricorrente, dopo, avere manifestato la propria insoddisfazione rispetto al risultato della prova orale, con istanza del 24.05.2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al proprio fascicolo relativo al corso di formazione periodo ..... sino al ....., al fine di verificare "la corretta applicazione degli elaborati e del giudizio finale, nonché, valutazione percorso formativo". La ricorrente ha chiesto all'amministrazione di inviare i documenti all' indirizzo di posta elettronica indicato oppure di essere convocata per ritirare personalmente i documenti presso l'ufficio competente.

La condotta inerte dell'Istituto denunciata dalla resistente ed integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha informato la Commissione di avere trasmesso, in data 30.05.2019, all'indirizzo di posta elettronica fornito dalla ricorrente i chiesti documenti.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di avere trasmesso alla ricorrente i chiesti documenti, trasmissione evidentemente non andata a buon fine invita l'amministrazione a convocare la ricorrente per l'effettuazione dell'accesso. Nelle more appare cautelativo l'accoglimento del ricorso.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Stazione Navale di .....

## FATTO

Il Brigadiere C.M. ricorrente ..... in forza alla Sezione Operativa Navale ....., con istanza del ..... rivolta alla Stazione Navale resistente ha chiesto di accedere “alle risposte, con esito favorevole o contrario, alle proposte formulate dal Comandante della Sezione Operativa Navale ..... per l’assegnazione dell’incarico temporaneo di Direttore di macchina a bordo delle dipendenti unità navali classe ....., in occasione dell’assenza degli Ispettori specializzati con la qualifica di Tecnico di Macchine nel periodo da .....”.

Ciò al fine di comprendere l’iter logico alla base della definizione dello specifico iter amministrativo e considerato che i chiesti documenti rappresentano atti interni che influiscono sullo status dell’accedente nella sua veste di pubblico dipendente. L’amministrazione ha negato il chiesto accesso, con provvedimento del 17.07.2019 per carenza dei requisiti previsti dalla circolare 263000/090 dell’8 ottobre 2001.

Il provvedimento di diniego citato è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone il ricorrente nel presente gravame di essere l’unico dipendente presente in sede in possesso delle specializzazioni ed abilitazioni necessarie alle sostituzioni dei dipendenti assenti; tuttavia, pur ricorrendo sempre i medesimi incarichi da ricoprire, al ricorrente sono affidati incarichi in maniera saltuaria e discontinua, mentre ad altri colleghi sono attribuiti più incarichi e mansioni. Pertanto, espone il ricorrente che “l’accesso è indispensabile al fine di avere cognizione dei criteri alla base dell’iter logico per la definizione degli specifici provvedimenti amministrativi”.

E’ pervenuta memoria di parte resistente la quale ha esposto le complesse modalità di attribuzione degli incarichi, ed ha comunicato che il ricorrente, sostanzialmente, sarebbe privo di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti perché impiegato come sostituto di un Direttore di Macchina solamente in casi di necessità operative e contingenti che non consentono un’alternativa in ragione della forza organica del Reparto, come nel caso di assenza contestuale di due Ispettori Tecnici di Macchina che per vari motivi non è possibile prevenire (malattie, corsi fuori sede, impegni operativi molteplici etc.). Inoltre, aggiunge l’amministrazione resistente che non vi è nessun mancato impiego operativo del ricorrente e che i Comandanti ai vari livelli hanno la facoltà di determinare, in modo autonomo e con margini di discrezionalità propri dell’azione di comando, le posizioni d’impiego delle

risorse umane disponibili (Pe.I.S.A.F.) – art. 626 del D.Lgs n.66/2010 concernente il Codice dell'ordinamento militare.

**DIRITTO**

La Commissione, osserva che il ricorrente è destinatario di incarichi, quali quello di Direttore di Macchina, ulteriori rispetto alla qualifica di Sovrintendente dallo stesso rivestita; tralasciando in questa sede ogni considerazione circa la sussistenza di un'aspettativa del ricorrente all'attribuzione di tali incarichi, si evidenzia che lo stesso vanta un interesse qualificato a conoscere i documenti ed i criteri alla base della scelta dell'amministrazione di conferire le diverse mansioni al ricorrente o ad altri colleghi.

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo ....., Ufficio Scolastico Regionale per la .....

#### FATTO

Il ricorrente ....., genitore del minore ....., accettato alla frequenza della prima classe elementare dalla scuola resistente con tempo scuola di 27 ore settimanali, ha appreso nel corso di una riunione con i genitori dei bambini iscritti alla prima classe a modulo as 2019-2020 che “l’USP ..... non ha assegnato la classe a tempo modulare”. Pertanto, con successiva istanza del 03/06/2019, il ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti con i quali “l’USP ..... non ha assegnato la classe a tempo modulare” con particolare riferimento alla procedura che ha determinato questa decisione. L’Ufficio Scolastico Regionale per la ....., ha trasmesso con PEC del 27/06/2019 il prospetto relativo alla determinazione dell’organico di diritto dal quale si evince l’assegnazione all’Istituto resistente della classe a tempo normale.

La condotta asseritamente incompleta dell’Istituto resistente integrante una fattispecie di parziale silenzio diniego è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta memoria di parte resistente la quale ha riepilogato la vicenda alla base del presente gravame ed ha comunicato che non esistono altri documenti rispetto a quelli già forniti al ricorrente dall’Ufficio Scolastico Regionale per la ..... e che tale prospetto era già stato dato in visione ai genitori nel corso della riunione citata. Aggiunge l’amministrazione scolastica che l’interesse al ricorso sarebbe venuto meno per avere il ricorrente trasferito il minore presso un altro istituto in data 24/06/2019

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica che non esistono ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti al ricorrente in data 27/06/2019, rileva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – I.N.A.I.L. – sede di .....

FATTO

L'Agente scelto ricorrente ....., con istanza del 13.05.2019 ha chiesto all'istituto resistente di accedere al registro visitatori nominativo del ....., per la parte a lui relativa, per ragioni di tutela dei propri dati personali.

L'Istituto acceduto, con provvedimento del 5.06.2019, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del regolamento d'Istituto in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Espone il sig. .... nel gravame di essersi recato in data .... presso la sede dell'INAIL resistente per accertamenti e di avere incontrato la dott.ssa .... nella postazione di identificazione dell'utenza, benchè non autorizzata; in tale occasione la dott.ssa .... avrebbe conosciuto dati comuni e sensibili del ricorrente. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato che il ricorrente con istanza dell'11.05.2019 ha chiesto di accedere al registro visitatori e con istanza del 13.05.2019 ha chiesto di accedere al registro presenze della dott.ssa .... L'amministrazione con provvedimenti del 27.05.2019 e del 5.06.2019, ha negato l'accesso ritenendo che i chiesti registri non costituiscano documenti amministrativi, ai sensi della disposizione regolamentare citata.

La Commissione, poiché il presente gravame era stato presentato avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di accesso al registro visitatori recante la data del .... anziché quella dell'11.05.2019, con ordinanza del 16.07.2019 ha chiesto al ricorrente di specificare se il provvedimento impugnato fosse quello del 27.05.2019 o quello del 5.06.2019. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

E' pervenuta un mail con la quale il ricorrente ha informato la Commissione che il provvedimento impugnato reca la data del 5.06.2019.

**DIRITTO**

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata dott.ssa ..... Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

**PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per il ..... – Ufficio V – Ambito Territoriale di ..... – Sede di .....

#### FATTO

Il ricorrente ....., in servizio presso l'Istituto Superiore ..... di ....., assegnato al reparto ..... in qualità di Addetto Azienda Agraria (profilo ..... area .....), con istanza del 18.6.2019, ha chiesto di accedere ai documenti relativi all'organico del personale ATA - profilo professionale di "Assistente Tecnico" - dell'Istituto "....." per gli anni 2016/2017 e 2017/2018.

Motiva il ricorrente di avere partecipato al concorso per la qualifica professionale ..... area ..... di essere stato escluso, mediante decreto n. .... del 2018, dalla graduatoria per l'anno scolastico 2018/2019, nonostante avesse svolto mansioni di Assistente Tecnico area B negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.

Dopo che l'amministrazione acceduta ha chiesto al ricorrente di volere meglio specificare il collegamento tra i chiesti documenti e l'interesse alla base della richiesta, il sig. .... ha chiarito che l'esclusione dalla graduatoria verteva sul fatto che i mesi svolti quale Addetto azienda agraria (profilo ..... area .....) non erano computabili ai mesi svolti in qualità di Collaboratore scolastico (profilo ..... area .....), ai fini del raggiungimento dei 24 mesi, individuati come requisito indispensabile per la partecipazione al concorso indetto con bando della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico regionale del ..... (prot. N. .... del .....).

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

La Commissione invita le parti a chiarire, ciascuna per la parte di competenza, se l'esclusione dal concorso per la qualifica professionale ..... area ....., e avvenuta mediante decreto n. .... del ....., sia imputabile al mancato riconoscimento del servizio svolto nell'arco dei 24 mesi e se tale concorso riguardi l'organico del personale ATA - profilo professionale di "Assistente Tecnico" oggetto della richiesta ostensiva. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## FATTO

Il prof. ....., in proprio, docente di prima fascia di diritto privato (settore scientifico disciplinare ...../.....) riferisce di aver presentato in data 29 maggio l'accesso a tutti i documenti detenuti dalla Commissione nominata da parte resistente con decreto direttoriale del n. .... del .....

La motivazione di tale domanda era ed è strettamente connessa ad un giudizio di ottemperanza pendente dinanzi al Consiglio di Stato, vertente sulla effettiva esecuzione della sentenza che aveva in precedenza riconosciuto il suo diritto ad ottenere la rivalutazione del giudizio preordinato all'ottenimento dell'abilitazione quale docente di prima fascia.

Parte resistente ha negato l'accesso rilevando la mancanza di efficacia degli atti di detta Commissione, la temporanea istituzione del medesimo organo e la genericità della domanda ostensiva.

Contro tale diniego il ..... ha adito la Commissione in termini.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso sulla scorta dei medesimi ordini di ragioni, sia pure più ampiamente sviluppati.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal prof. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale del ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso. In particolare, le circostanze addotte a sostegno del diniego e successivamente sviluppate nella memoria difensiva, non appaiono cogliere nel segno.

Ed invero, la circostanza che i documenti prodotti dalla Commissione di cui alle premesse in fatto sarebbero privi di efficacia, impinge nel merito della questione sottostante la richiesta di accesso ed in quanto tale non riveste carattere dirimente al fine specifico dell'accessibilità di quanto richiesto. In altri termini, se essi siano o meno rilevanti per la tutela della situazione sottostante l'istanza di accesso, è questione differente da quella concernente la loro ostendibilità. Anche l'asserita genericità della domanda di accesso, in realtà, non è tale, dal momento che la richiesta appare sufficientemente circostanziata laddove si appunta sui documenti riferiti alla procedura di rivalutazione del giudizio preordinato all'ottenimento dell'abilitazione quale docente di prima fascia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato territoriale del lavoro di .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., ha presentato richiesta di accesso ai documenti relativi ad un accertamento ispettivo effettuato a seguito di mancata conciliazione tra la ricorrente e Poste Italiane S.p.a., di cui l'accedente era dipendente.

Parte resistente ha negato l'accesso in virtù delle previsioni regolamentari di cui al D.M. n. 757/94, art. 2, lettere b) e c) che esclude l'accessibilità dei documenti contenenti segnalazioni da cui scaturiscano procedimenti ispettivi nonché delle dichiarazioni rese dai lavoratori.

Contro tale diniego la Sig.ra ..... ha adito in termini la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue. Si rileva che il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 2, lett. b) e c), D.M. n. 757/1994.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione sul punto non può che dichiarare inammissibile il ricorso quanto alle dichiarazioni dei lavoratori. Viceversa, per ciò che attiene agli altri documenti, tenuto che conto la richiamata lettera b) della disposizione regolamentare fa riferimento a fattispecie differente da quella oggi in decisione, il ricorso è fondato basandosi su un interesse endoprocedimentale della ricorrente.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la ..... (ambito territoriale di .....

#### FATTO

Con istanza presentata l'11 aprile 2019 all'Ufficio Scolastico Regionale per la ..... (ambito territoriale di ..... e .....) il docente scolastico ..... ha chiesto l'accesso a numerosi documenti concernenti l'*iter* del procedimento di riscatto del periodo di durata legale del corso di laurea.

Lamentando che sostanzialmente la risposta dell'Amministrazione, datata 18 aprile 2019, era consistita nel consentire l'accesso ad uno soltanto dei documenti contemplati nell'istanza stessa, con ricorso pervenuto il 23 maggio 2019 lo ..... ha adito questa Commissione.

In assenza di alcuna memoria difensiva dall'Amministrazione resistente, con ordinanza pronunciata nella seduta del 27 giugno scorso questa Commissione ha invitato l'Amministrazione stessa a chiarire taluni profili della propria risposta, poi censurata dal ricorrente. La replica a tale ordinanza è stata fornita con nota del 25 luglio 2019 dal dirigente dell'ambito territoriale resistente.

#### DIRITTO

Con la nota inviata a questa Commissione il 25 luglio 2019 l'Amministrazione resistente, lungi dal chiarire se essa fosse in possesso della documentazione di cui ai punti 2 – 8 dell'istanza di accesso, si è invece limitata a ribadire la genericità dell'interesse dedotto dall'odierno ricorrente a fondamento di quell'istanza; ed ha altresì evidenziato come questi avesse tempestivamente pagato il contributo che l'Amministrazione stessa aveva determinato per il riscatto degli anni di durata legale del corso di laurea.

Tale sostanziale assenza di chiarimenti riguardo alla specifica ordinanza istruttoria di questa Commissione induce, quindi, a reputare che anche la documentazione su richiamata risulti nella disponibilità dell'Amministrazione resistente. Mentre è indubbio che la palese inerenza di tale documentazione al procedimento di riscatto ai fini pensionistici riguardante il ricorrente stesso radichi in capo a lui l'interesse ad accedere alla documentazione medesima: a prescindere da quale possa esser l'ulteriore utilizzo che, di quest'ultima, quegli intenda (o ipotizzi di) fare.

Né, infine, l'asserita adesione dell'interessato al provvedimento emesso dall'Amministrazione medesima in merito al procedimento sotteso all'istanza di accesso preclude minimamente la procedibilità di quest'ultima e del connesso ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni testé svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** liceo classico “.....” – .....

#### FATTO

Con ricorso presentato a questa Commissione il 12 luglio 2019 il docente scolastico ..... ha evidenziato di aver presentato all’Amministrazione resistente, il 20 maggio 2019, un’istanza di accesso a vari documenti riguardanti un procedimento di riscatto ai fini pensionistici; e ha lamentato che su tale istanza si era formato il silenzio rigetto.

Nessuna memoria è pervenuta dall’Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Al ricorso non risulta allegata né l’istanza di accesso, né alcun documento che comprovi che quest’ultima sia pervenuta all’Amministrazione resistente o, almeno, che le sia stata inviata. Perciò l’odierno ricorrente va invitato a depositare documentazione a tal proposito.

*Medio tempore* vanno dichiarati interrotti i termini per la decisione del ricorso.

#### PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione menzionata nella parte motiva e, *medio tempore*, dichiara interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto di istruzione superiore “.....” – .....

## FATTO

....., docente inserito per l'anno scolastico 2018/19 nella graduatoria c.d. di terza fascia per la classe di concorso ..... presso l'istituto scolastico resistente, ha presentato a quest'ultimo il 16 giugno 2019 un'istanza di accesso agli atti del procedimento di convocazione in riferimento alla concorrente ....., avente in quella medesima graduatoria una posizione peggiore rispetto al ..... lamentando che invece, per una materia attinente a quella classe di concorso e ad un corso serale organizzato dall'istituto scolastico stesso, a lui non era mai pervenuta alcuna convocazione.

Avendo l'Amministrazione resistente negato l'accesso agli atti con nota del 16 luglio 2019, l'indomani il ..... ha proposto ricorso dinanzi questa Commissione avverso tale diniego.

Con nota inviata al ricorrente e a questa Commissione il 7 agosto 2019 l'istituto scolastico, negando di aver realmente formulato un diniego di accesso agli atti nel caso di specie, ha comunque prospettato al ..... un ampio ventaglio di date in cui venir ricevuto presso l'istituto stesso. Quest'ultimo, con ulteriore nota del 28 di quello stesso mese, ha peraltro confermato di non aver mai inviato al ricorrente alcuna convocazione relativamente alla predetta graduatoria.

## DIRITTO

La duplice circostanza secondo cui l'Amministrazione resistente, con la propria nota del 16 luglio 2019, da un lato ha escluso di aver inteso negare l'accesso agli atti oggetto dell'istanza presentata dal ..... e d'altro lato ha invitato quest'ultimo a recarsi presso l'istituto stesso appare interpretabile alla stregua di un sostanziale consenso all'accesso a quei medesimi atti. Perciò, prescindere dalla conferma di quel medesimo istituto riguardo all'omessa convocazione del ..... in riferimento alla graduatoria su menzionata, in sé e per sé deve reputarsi cessata la materia del contendere riguardo all'istanza di accesso agli atti da cui è promanato l'odierno ricorso.

## PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

**Ricorrente:** Associazione .....

contro

**Amministrazione resistente:** MIUR – Direzione regionale .....

#### FATTO

Il Sig. .... in qualità di legale rappresentante dell'Associazione ....., riferisce di aver presentato in data 1 luglio 2019, richiesta di accesso alle visite ispettive effettuate da parte resistente presso due Istituti scolastici, senza tuttavia addurre motivazione in tal senso.

Non avendo ottenuto risposta ha adito la Commissione in termini.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'..... la Commissione osserva quanto segue.

Dalla richiesta di accesso ed il relativo ricorso non si inferisce quale sia la motivazione posta a fondamento della domanda ostensiva. Pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

## FATTO

Il Sig. ....., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data 11 febbraio 2019 all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti riguardanti la propria posizione in carriera, con particolare riferimento al verbale in cui la Commissione si è espressa sul parametro SEI, concernente le potenzialità di sviluppo professionale.

Parte resistente ha rilasciato un verbale contenente numerosi omissis, dell'apposizione dei quali si duole il ricorrente ritenendo l'ostensione sostanzialmente negata e pertanto ha adito in termini la Commissione. Parte ha depositato memoria difensiva chiedendo l'irricevibilità per aver il ricorrente presentato altra domanda di accesso in data 7 marzo 2019 e comunque ritenendolo infondato. Nella seduta plenaria dello scorso 15 aprile la Commissione al fine di potersi pronunciare nel merito della controversia, ha chiesto a parte resistente chiarimenti sulle ragioni dell'oscuramento e se esso derivasse da esigenza di tutela della riservatezza di terze persone. Parte resistente, con nota del 30 maggio u.s. ha depositato memoria con la quale tuttavia sembra far riferimento ad altre vicende pendenti con l'odierno ricorrente e relative ad un corso di formazione dirigenziale cui avrebbe preso parte il ..... e fornisce chiarimenti sulla tempestività del gravame. Nella seduta dello scorso 27 giugno la Commissione preso atto dei chiarimenti forniti dall'amministrazione, rilevava come essi, in realtà, non fossero idonei a consentire una valutazione circa l'apposizione degli omissis al documento osteso.

Di talché, con successiva ordinanza, venivano chiesti ulteriori chiarimenti in merito che parte resistente forniva con nota pervenuta il 6 agosto u.s.

## DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente dello scorso 6 agosto, rileva che uno degli omissis è stato apposto siccome riferito ad una procedura di scrutinio con decorrenza 1 gennaio 2018 e dunque diversa da quella cui aveva preso parte il ricorrente.

Dei due restanti omissis si dà conto osservando che uno di essi era riferito a graduatorie di merito per profilo diverso da quello di appartenenza del ricorrente mentre l'ultimo atteneva al coefficiente

minimo di idoneità per l'accesso allo scrutinio alle varie qualifiche nonché la circostanza che tutto il personale aveva comunque raggiunto la predetta idoneità.

Ciò premesso, i chiarimenti pervenuti consentono di affermare che rispetto alle parti oscurate il ricorrente non sia titolare di un interesse qualificato all'accesso, trattandosi di parti documentali non strettamente collegate alla propria progressione di carriera e dunque all'ambito circoscritto dalla medesima istanza di accesso. Ne consegue che il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di ..... – Ufficio Territoriale del Governo

## FATTO

Il Sig. ....., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data 23 maggio u.s. alla Prefettura resistente di poter accedere a due distinti documenti dai quali evincere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sulla base dei quali la Prefettura ha assunto due contestuali determinazioni relative al mancato pagamento di due prestazioni professionali rese dall'accedente.

Parte resistente ha negato l'accesso sulla base dell'art. 2, lettere a e c del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200.

Contro tale diniego il ..... ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso 16 luglio, la Commissione, preso atto che il diniego si fondava sulle disposizioni regolamentari di cui all'art. 2, lettere a e c del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 che sottrae all'accesso: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b) e che i poteri che la legge assegna alla Commissione non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari, respingeva il ricorso.

In data 25 luglio u.s. il ..... ha depositato domanda di revocazione della predetta decisione, rilevando che a suo avviso i documenti oggetto di domanda di accesso non consisterebbero in scritti rientranti nel perimetro di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200.

## DIRITTO

Sull'istanza di revocazione presentata dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Nella istanza di che trattasi non viene eccepito alcun errore di fatto tale da condurre alla revocazione della decisione dello scorso 6 luglio. Ed invero la circostanza addotta dal Sig. ....., ovvero che i documenti richiesti non ricadrebbero nel novero di quelli sottratti all'accesso in ragione della disposizione regolamentare invocata da parte resistente, non è idonea a fondare una istanza di revocazione che, pertanto, deve dichiararsi inammissibile.

## PQM

La Commissione dichiara inammissibile la domanda di revocazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della ..... - .....

## FATTO

La signora ..... ha presentato in data 21 maggio 2019 un'istanza di accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ..... chiedendo di accedere alle certificazioni uniche rilasciate in favore del Sig. ....., al fine di poter intraprendere le opportune azioni per il diritto a vedersi riconosciuta la propria quota parte di TFR liquidata all'ex coniuge controinteressato.

In data 19 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate comunicava il rigetto della richiesta di accesso, con provvedimento del 7 novembre 2018, deducendo, tra l'altro, che la recente sentenza del Consiglio di Stato n. .... del ....., per fattispecie quali quella in esame (accesso ai dati finanziari e tributari dell'ex-coniuge in pendenza di causa civile in materia di separazione/divorzio), evidenzia come occorre considerare, in primo luogo, che il diritto di accesso non sarebbe situazione autonoma e non può essere azionato per aggirare norme processuali che contemplano altri strumenti per acquisire documenti all'interno di un processo. Parte resistente poi, soggiunge che la ..... non avrebbe manifestato alcun interesse diretto, concreto ed attuale a fondamento della domanda di accesso.

Contro tale diniego la ..... ha adito la Commissione notificando il ricorso al controinteressato. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

## DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora .....la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Appare, a tal riguardo, priva di pregio l'argomentazione della amministrazione adita relativa ad una carenza di rigida necessità dei documenti richiesti.

La Commissione non ritiene di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, nella parte in cui statuisce che l'esigenza conoscitiva può essere assicurata e soddisfatta solo all'interno del processo instaurato *"ciò perché l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice "deve*

*cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo", se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 c.p.c.)".*

In questo modo si afferma il principio per cui il diritto di accesso laddove si scontra con il diritto alla riservatezza di un terzo può trovare componimento solo all'interno di un processo e sotto il controllo di un giudice, l'unico ritenuto idoneo a valutare e a ponderare gli interessi in gioco, con la conseguenza che *"la possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato"* (sempre C.d.S. n. 3461/2017 cit.).

Così argomentando, però, non si considera che l'introduzione dell' 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso ex lege 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge. Deve pertanto conservarsi la possibilità per il privato di ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare.

In conclusione, la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento e conseguentemente deve essere affermato il diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti in questione relativi al coniuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie; per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Distretto di Corte di Appello di .....

## FATTO

Il Sig. .... riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 25 giugno u.s. l'accesso al fascicolo disciplinare aperto nei confronti dell'avv. .... e su segnalazione dell'esponente, in merito a presunti comportamenti del legale posti in essere nello svolgimento di attività di difesa nei confronti del ricorrente.

La richiesta era motivata sia dalla necessità di verificare alcune incongruenze ravvisate nel provvedimento di archiviazione del predetto procedimento e sia al fine di valutare eventuali azioni a propria tutela.

Parte resistente ha negato l'accesso ritenendo di aver soddisfatto l'interesse del richiedente già in precedenza, tramite l'invio del provvedimento di archiviazione, e comunque considerando la richiesta generica e non adeguatamente motivata.

Contro tale diniego il .... ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al controinteressato.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

La questione sottoposta all'esame della scrivente Commissione ruota intorno all'accessibilità dei documenti formati nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato su segnalazione/esposto dell'accedente.

Al riguardo, sulla scorta di quanto affermato dall'adunanza Plenaria n. .... / .... del Consiglio di Stato, si osserva che la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine.

Per tali motivi, rilevanti nel caso di specie, il ricorso del Sig. .... appare meritevole di accoglimento essendo sorretto da un interesse diretto, concreto e attuale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ministero della Salute

Gabinetto

PEC: .....

.....

e, p.c. Sig. ....

PEC: .....

.....

**OGGETTO:** Richiesta d'intervento.

Il Sig. .... con pec del 25 giugno 2019, che si trasmette in allegato, si è rivolto alla scrivente Commissione richiedendone l'intervento, lamentando di non aver ricevuto da codesto Ministero alcuna risposta a seguito dell'invio di una relazione completa riguardante la sua vicenda.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato".

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a trasmettere eventuali chiarimenti alla scrivente Commissione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento  
..... - .....

## FATTO

Il Sig. ....., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data ..... istanza di accesso al seguente documento: «*nota di opposizione all'accesso del controinteressato ..... de ..... all'istanza d'accesso dell'accedente del .....*».

La richiesta era motivata dall'odierno ricorrente come segue “*in qualità di idoneo non vincitore del concorso a n. .... posti di Funzionario amministrativo - ..... presso il ruolo dell'ex .....-....., la cui graduatoria è stata approvata con Determinazione del Segretario Generale n° ..... del ....., già oggetto di pronunce giurisdizionali con parere Cons. Stato n. ..../....., trasfuso in d.P.R. ....., nonché sentenze TAR ..... n. ..../..... e Cons. Stato n. ..../....., richiamata la previa istanza d'accesso agli atti del ..... (erroneamente indicata in Vs. nota di riscontro dell'....., Prot. ...., quale «trasmessa dalla S.V. in data ..... n.s.»), quale tesa ad acquisire al punto 1) l'eventuale atto di assunzione del primo idoneo non vincitore ....., collocato in posizione immediatamente anteriore all'accedente, quale ad oggi risultante all'esito dei ridetti giudicati sulla vertenza, a tutela della propria posizione di idoneo non vincitore, nonché ai fini della programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017-2019 sulla scorta dell'efficacia temporale della graduatoria in esame, ai fini di scorrimento della medesima, richiamata la Vs. nota di riscontro dell'....., Prot. ...., laddove si comunica che: «copia dell'istanza, con particolare riferimento alla richiesta di rilascio di copia degli atti di cui al punto 1), è stata trasmessa, con nota prot. n. .... del ....., alla Dr.ssa ..... la quale, in qualità di controinteressata, ha facoltà di presentare entro il termine di 10 giorni motivata opposizione alla richiesta di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR 184/06?».*

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrente ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata. L'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva rilevando di aver già concesso in precedenza l'accesso all'atto di assunzione della controinteressata e di non aver ritenuto sussistere un interesse qualificato all'ostensione della nota formulata dalla medesima in sede di accesso considerato che le argomentazioni ivi svolte dalla ..... non sono state ritenute meritevoli di accoglimento e che, invero, la documentazione sostanziale richiesta dal ..... gli era già stata consegnata. Rileva inoltre che la nota di opposizione della ..... era già stata precedentemente domandata dal ricorrente in data 22 febbraio e rispetto ad essa l'amministrazione aveva già risposto. La commissione, pertanto, nella seduta

dello scorso 27 giugno ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso per tardività. Contro tale decisione il ..... ha depositato istanza di revocazione.

#### DIRITTO

Sull'istanza di revocazione presentata dal sig. .... la Commissione osserva che non sussiste alcun errore di fatto nella decisione resa nella seduta plenaria del 27 giugno 2019. Il documento richiesto con le due successive istanze di accesso, invero, è il medesimo e a nulla rileva la differente motivazione adottata dal ricorrente; diversità peraltro solo formale, atteso che comunque non vi è stata nuova deliberazione dell'amministrazione resistente sulla nuova richiesta e ciò determina la non riapertura dei termini a ricorrere.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata l'istanza di revocazione, la dichiara inammissibile.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di ..... (.....) – Ufficio Tributi

#### FATTO

Il Sig. .... in data 30 gennaio u.s. ha presentato richiesta di accesso civico ai documenti attestanti gli importi corrisposti a titolo di IMU dal Sig. .... La richiesta era motivata dalla qualità di comproprietario rivestita dall'accedente del terreno cui si riferisce l'imposta in questione.

Dapprima si è formato il silenzio rigetto sulla richiesta e, successivamente ad una segnalazione fatta dal ricorrente alla Prefettura di ....., parte resistente in data 8 aprile u.s. ha negato l'ostensione ritenendo insussistente il vincolo di solidarietà per il pagamento del tributo e dunque non ravvisando un interesse qualificato in capo al richiedente.

Contro tale provvedimento, peraltro depositato in atti incompleto, il .... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio, ha presentato in data 14 maggio 2019 richiesta di accesso ai documenti contenuti in un fascicolo asseritamente aperto a suo nome dall'amministrazione resistente.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 15 luglio 2019 ha adito la scrivente Commissione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione rileva preliminarmente la sua inammissibilità. Ed invero, già nella seduta dello scorso 19 marzo e successivamente nella seduta dell'8 maggio in sede di richiesta di revocazione, la scrivente Commissione si è pronunciata sulla medesima questione, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività e successivamente inammissibile la domanda di revocazione. Pertanto, non sussistendo elementi di novità rispetto al precedente caso trattato e deciso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

#### FATTO

Il Sig. ....., rappresentato e difeso dall'Avv. ....., a seguito di presentazione di domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana nel mese di luglio 2015, ha inoltrato in data 12 maggio 2019 all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti relativi alla pratica inerente la predetta concessione.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il ricorrente ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente ha depositato nota con la quale comunica l'emissione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, allo stato alla firma degli organi competenti.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che l'amministrazione ha dichiarato l'emissione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana e dunque di aver soddisfatto l'interesse sotteso alla domanda di accesso, la Commissione chiede al ricorrente di specificare se ha ancora interesse a coltivare il ricorso.

#### PQM

La Commissione chiede a parte ricorrente di fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva. I termini della decisione restano interrotti.

**Ricorrente:** ..... - .....

contro

**Amministrazione resistente:** Vigili del Fuoco di ..... – Comando provinciale

## FATTO

I signori ..... e ....., condomini di uno stabile sito in ..... alla Via di ....., a seguito della decisione dell'assemblea condominiale di procedere alla messa a norma ed in sicurezza dell'autorimessa ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, venivano a conoscenza della irregolarità dei lavori effettuati nella rimessa.

Tenuto conto che sino alla data del ..... il certificato di prevenzione di che trattasi non risultava rilasciato dai competenti uffici, in pari data gli odierni ricorrenti hanno chiesto di poter accedere ai documenti concernenti i lavori effettuati nel predetto condominio nonché alla relazione finale sottoscritta da professionista iscritto nell'elenco degli specialisti antincendio.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi; contro il silenzio rigetto formatosi i ricorrenti hanno pertanto adito la Commissione in termini.

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha depositato nota in data 26 aprile con la quale fa presente che *“la documentazione non è esigibile da parte di questo Ufficio in quanto trattenuta dall’Autorità Giudiziaria”*. Nella seduta plenaria dello scorso 6 maggio la Commissione ha chiesto chiarimenti all'amministrazione resistente circa le ragioni della non “esigibilità” manifestata nella nota del 26 aprile u.s., con particolare riferimento alle ragioni di tale trattenimento da parte dell'autorità giudiziaria, interrompendo i termini della decisione. Con nota del 5 giugno parte resistente ha dato seguito all'incombente istruttorio. Nella seduta dello scorso 27 giugno la Commissione, preso atto della nota di chiarimenti di parte resistente di cui alle premesse in fatto, nella quale si rilevava che rispetto ai documenti domandati era in corso un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, osservava che tale circostanza, tuttavia e di per sé, non costituiva motivo di preclusione assoluta all'accesso. Invitava pertanto l'amministrazione a chiedere l'autorizzazione alla procura competente al fine di ottenere l'ostensione dei documenti. Parte resistente ha assolto l'incombente e comunicato di voler rilasciare i documenti agli interessati.

## DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota difensiva dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Zooprofilattico della .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio e nella qualità di dipendente a tempo indeterminato dell'Istituto resistente, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 4 maggio 2019 istanza di accesso alla nota prot. .... del .... posta a fondamento dell'ordine di servizio con il quale veniva disposto il trasferimento dell'esponente, specificando che, in caso di esigenze di riservatezza di terze persone, non era interessato a conoscere i relativi nominativi.

Parte resistente concedeva l'accesso alla predetta nota ma con alcune parti oscurate, riferite non solo ai nominativi ma anche ad alcune parti contenutistiche della nota. Contro tale diniego parziale il .... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo le ragioni del parziale oscuramento, da rinvenirsi nella tutela di dati riferiti alla salute di altri dipendenti dell'Istituto. Nella seduta dello scorso 27 giugno la Commissione, tenuto conto di quanto dedotto da parte resistente nella propria memoria difensiva, respingeva il ricorso, atteso che le parti oscurate facevano riferimento a dati attinenti allo stato di salute di terze persone per i quali il bilanciamento tra accesso e riservatezza, da effettuarsi in base all'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003 e che contempla la prevalenza del diritto di accesso in caso di diritti di pari rango tra quello sottostante l'istanza di accesso e quello alla tutela della riservatezza *sub specie* di dati sanitari, nel caso di specie è stato risolto dando prevalenza al secondo. Contro tale decisione il .... ha presentato istanza di revocazione.

#### DIRITTO

Con riferimento alla domanda di revocazione presentata dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Nell'articolata istanza di che trattasi, il Sig. .... non deduce alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione nel rendere la decisione di cui oggi si chiede la revocazione; al contrario, lamenta una serie di profili attinenti al diritto che consentono al più l'impugnazione della decisione dinanzi al TAR piuttosto che la sua revocazione.

Pertanto l'istanza è inammissibile.

#### PQM

La Commissione, esaminata la domanda di revocazione, la dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura della Repubblica di .....

## FATTO

Il sig. ....., in proprio e quale brigadiere in servizio della Guardia di Finanza presso la Procura resistente (almeno sino alla domanda di accesso per cui è ricorso), riferisce di essere sottoposto ad un procedimento penale conseguente ad un fatto dal medesimo denunciato alle autorità competenti.

A motivo del predetto procedimento penale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ....., presso cui è istituita la Sezione di Polizia Giudiziaria ove l'odierno ricorrente espletava servizio, decideva di chiedere la sostituzione dello stesso

Pertanto, in data 22 giugno u.s., il ..... ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“tutti i documenti ricevuti e trasmessi o comunque detenuti concernenti la revoca della sua assegnazione alla Sezione di polizia giudiziaria con conseguente sua sostituzione”*.

Parte resistente con nota del 3 luglio 2019 ha negato l'accesso, sostenendo che l'atto conclusivo del procedimento di revoca di assegnazione è di spettanza del Comando Regionale della Guardia di Finanza, cui pertanto la richiesta di accesso andava indirizzata.

Contro tale diniego, il ..... ha adito in termini la Commissione.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... si osserva quanto segue.

Premesso che anche nel caso in cui la richiesta di accesso venga presentata ad un'amministrazione diversa da quella competente ad evaderla spetta comunque alla prima inoltrare detta istanza (ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006), nel caso che occupa il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti che ragionevolmente sono detenuti dall'amministrazione resistente.

La Commissione, pertanto, invita la Procura resistente a fornire chiarimenti su tale circostanza, interrompendo i termini della decisione.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura della Repubblica di .....

## FATTO

Il sig. ....., in proprio e quale brigadiere in servizio della Guardia di Finanza presso la Procura resistente (almeno sino alla domanda di accesso per cui è ricorso), riferisce di essere sottoposto ad un procedimento penale conseguente ad un fatto dal medesimo denunciato alle autorità competenti.

A motivo del predetto procedimento penale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ....., presso cui è istituita la Sezione di Polizia Giudiziaria ove l'odierno ricorrente espletava servizio, decideva di chiedere la sostituzione dello stesso

Pertanto, in data 22 giugno u.s., il ..... ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“1. comunicazioni pervenute dalla Guardia di Finanza in relazione al procedimento penale n. .... / ..... Reg. Mod. 21 della Procura della Repubblica di ..... che lo vede, al momento, imputato; 2. alla nota con la quale è stata richiesta la sua sostituzione; 3. ad ogni altro documento afferente lo stesso in riferimento al sopra detto procedimento penale”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e, dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, il ..... ha adito in termini la Commissione.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. .... si osserva quanto segue.

Tenuto conto della fattispecie per come prospettata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, appare dirimente affrontare la questione relativa alla natura degli atti richiesti dal ricorrente.

Se, come si dirà, la nota di cui al punto n. 2 della domanda ostensiva non suscita perplessità in merito alla sua riconducibilità alla nozione di documento amministrativo, non così per la restante parte della documentazione domandata dal ....., siccome strettamente collegata ad un procedimento penale in corso ed a carico del medesimo.

Sul punto, se da una parte è vero che non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale, potendosi registrare casi in cui la denuncia è presentata dall'amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, è vero il contrario nei casi in cui la PA agisca nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall'ordinamento. In tali ultimi casi, gli atti



redatti sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, legge n. 241/1990.

Pertanto sui punti 1 e 3 e nel silenzio serbato da parte resistente, la Commissione chiede alla Procura della Repubblica chiarimenti in merito alla natura dei documenti oggetto dell'istanza, interrompendo i termini della decisione.

Quanto viceversa al documento di cui al punto n. 2, venendo in rilievo un interesse partecipativo del ricorrente, il ricorso è meritevole di accoglimento.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, in parte e con riferimento al documento di cui al punto 2 della domanda di accesso, lo accoglie e invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Per la restante parte chiede all'amministrazione di fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Casa Circondariale di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio e nella qualità di ispettore capo della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale resistente, riferisce di una serie di diverbi avuti con un proprio sottoposto (Sig. ....) che hanno infine condotto ad una segnalazione fatta dall'odierno ricorrente a seguito della quale è stato aperto un procedimento disciplinare a carico del controinteressato.

Reiterandosi i predetti diverbi anche a seguito del procedimento disciplinare, il ..... ha chiesto di poter accedere ai relativi documenti. L'amministrazione, ritenendo trattarsi di documentazione relativa a terzi e per la quale non sussisterebbe interesse qualificato, ha negato l'accesso.

Contro tale diniego il ..... ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso al controinteressato.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

La questione sottoposta all'esame della scrivente Commissione ruota intorno all'accessibilità dei documenti formati nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato su segnalazione/esposto dell'accedente.

Al riguardo, sulla scorta di quanto affermato dall'adunanza Plenaria n. .... / ..... del Consiglio di Stato, si osserva che la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine.

Per tali motivi, rilevanti nel caso di specie, il ricorso del Sig. .... appare meritevole di accoglimento ritenendosi prevalente, al contrario di quanto opposto dall'amministrazione, l'interesse dell'accedente su quello alla tutela della riservatezza del controinteressato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione provinciale .....

#### FATTO

Il sig. ....., in proprio e nella qualità di curatore dell'eredità giacente del Sig. ....., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 11 maggio 2019 istanza di accesso ai seguenti documenti: "Situazione pensionistica del *de cuius* (dati e numero pensione, ecc.); eventuale anagrafica aziendale, compresa eventuale matricola INPS, codice azienda, ecc., del *de cuius*; eventuale situazione debitoria del *de cuius*; Certificazione Unica 2015 del *de cuius*; Certificazione Unica 2016".

La richiesta era motivata dall'esigenza di adempiere alle formalità (dichiarazione dei redditi; dichiarazione di successione e altro) connesse alla qualità di curatore dell'accedente.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e dunque il ..... ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale fa presente che per mero disguido non erano stati aperti gli allegati alla richiesta di accesso e che in data 5 agosto ha inviato una PEC contenente le informazioni richieste al ricorrente.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ....., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente e rilevato che nella stessa l'amministrazione ha semplicemente rilasciato informazioni ma non consentito l'accesso in senso tecnico, chiede al ricorrente se tale risposta sia soddisfattiva del proprio interesse o se abbia intenzione di coltivare ancora il gravame.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Distrettuale di Disciplina – Corte di Appello di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio, ha presentato in data 7 maggio 2019 al Consiglio resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: Fascicolo ...../..... contro Avv. ....

L'esponente ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: "ESIGENZE DI DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CITAZIONE DELL'AVV. .... RIFERITA AL MIO ESPOSTO DISCIPLINARE" tenuto conto che l'Avv. .... ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dall'attività difensiva dispiegata presso il Consiglio di Disciplina a seguito dell'esposto disciplinare del 14 febbraio u.s.

In data 10 giugno parte resistente negava l'accesso, sostenendo di aver già inviato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare di che trattasi al ricorrente. Contro tale diniego il ricorrente ha adito la Commissione in termini notificando il ricorso al controinteressato.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Il richiedente l'accesso è titolare di interesse qualificato all'ostensione sia con riguardo alla sua qualità di autore dell'esposto, che lo legittima a conoscerne gli sviluppi, e sia con riguardo alla qualità di convenuto nel giudizio pendente e promosso dal controinteressato nei propri confronti. La circostanza addotta da parte resistente di aver già concesso l'accesso al fascicolo non appare in grado di mutare quanto sopra, atteso che lo stesso Consiglio ammette che dal precedente accesso è in atti ulteriore documentazione, quantomeno consistente nella memoria difensiva dell'avv. ....

Per le suesposte ragioni il ricorso è accolto.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Al Comune di .....

PEC: .....

.....

e, p.c.: .....

.....

.....

.....

**OGGETTO:** ....., ....., ..... richiesta di intervento.

I signori ....., ..... e ....., consiglieri presso il Comune di ....., con pec del 12 luglio 2019, che si trasmette in allegato, si sono rivolti alla scrivente Commissione, lamentando il persistere, da parte di codesta Amministrazione, “di un clima poco collaborativo in materia di accesso agli atti ed alla documentazione amministrativa”.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell’art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato”.

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

.....

PEC: .....

ISTITUTO DI ISTRUZIONE  
SUPERIORE .....

PEC: .....

**OGGETTO:** Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, DICA ..... deciso il .....

Con decisione del ....., che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Signoria Vostra, avverso il diniego d'accesso opposto dall'ITIS ..... di ....., invitando la predetta amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Successivamente, in data 29 luglio 2019, è pervenuta istanza dalla Signoria Vostra, registrata al protocollo DICA-..... in cui si lamenta la perdurante mancata ostensione dei documenti richiesti.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del 6 giugno 2019. Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Ad ogni buon conto si dà atto della avvenuta ricezione da parte della amministrazione resistente di una memoria, nella quale si attesta la irreperibilità della documentazione richiesta, già inviata dalla amministrazione stessa anche alla Signoria Vostra.

**Ricorrente:** Associazione ..... - .....Onlus

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

## FATTO

La Associazione ..... - ....., ..... e ..... Onlus si era rivolta alla Commissione avverso il *diniego* opposto ad una istanza di accesso presentata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, relativa alla “riunione del ..... come da Prot. ....alla presenza dei rappresentanti della Direzione ....., della Commissione tecnica, di Enac, di ..... Aeroporti etc. etc.”.

La ....., con istanza del 13 marzo 2019, chiedeva in particolare di accedere al verbale della predetta riunione ed alla lista dei presenti, evidenziando il proprio interesse all'accesso con riferimento alla qualità di ricorrente presso il TAR ..... avverso il Decreto ..... e quindi legittimata alla verifica della regolarità dell'intero procedimento.

A fronte di tale istanza l'amministrazione, con provvedimento del 23 aprile 2019, rispondeva: “(...) si rappresenta che in data ..... si è svolto un incontro interlocutorio sullo stato della procedura. Nell'ambito dell'incontro citato non è stato redatto verbale”.

Avverso tale provvedimento la ..... adiva la Commissione per l'accesso la quale, nella seduta del 16 luglio 2019, preso atto della circostanza che la amministrazione aveva dichiarato che l'incontro che si era tenuto era informale e dello stesso non era stato redatto alcun verbale, rigettava il ricorso per inesistenza della documentazione richiesta.

Con successiva istanza, protocollata in data 29 luglio 2019, la ..... si è rivolta nuovamente alla Commissione lamentando, in sostanza, una parzialità della decisione emessa che non avrebbe tenuto conto della richiesta della “lista dei presenti” ma di aver considerato l'inesistenza del solo verbale di riunione. La ..... ha dedotto infatti che *“l'incontro citato anche se informale e senza redazione di verbale, è stato effettuato da “persone” (lista delle presenze) ed ancor di più, in forma logica e deduttiva (...) nella pubblica amministrazione anche se un incontro viene considerato informale, viene comunque effettuata una convocazione dei soggetti, che non può avvenire con una semplice convocazione telefonica. Per tale ragione reiteriamo ancora per l'ennesima volta di poter conoscere i nomi dei partecipanti a tale riunione informale ed avere copia delle convocazioni a suo tempo inviate agli stessi”*.



## DIRITTO

La presente istanza può essere qualificata come istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., per avere questa Commissione ignorato una parte della domanda relativa alla lista dei convocati. In tali limiti la richiesta è fondata e pertanto, in sede rescindente, la Commissione revoca la precedente decisione nella parte in cui non pronuncia sulla richiesta di copia della "lista dei presenti".

In sede rescissoria, pertanto, la Commissione non può che accogliere la domanda semprechè, si precisa, il documento richiesto sia esistente ed agli atti della adita amministrazione.

La Commissione osserva però che nella istanza revocatoria si legge inoltre "*reiteriamo ancora per l'ennesima volta di poter conoscere i nomi dei partecipanti a tale riunione informale ed avere copia delle convocazioni a suo tempo inviate agli stessi*" ed in merito osserva quanto segue. La richiesta, così come formulata, costituisce in parte una "domanda nuova" rispetto a quella avanzata nella istanza di accesso originariamente presentata nella quale, si rileva, non si richiedeva "copia delle convocazioni a suo tempo inviate agli stessi". Tale domanda deve ritenersi pertanto inammissibile.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in sede rescindente revoca la precedente decisione nella parte in cui omette di pronunciarsi sulla richiesta di copia della "lista dei presenti" ed, in sede rescissoria, accoglie il ricorso semprechè il documento richiesto sia effettivamente esistente ed agli atti della adita amministrazione. Dichiara invece inammissibile la richiesta di copia delle "convocazioni inviate" ai partecipanti in quanto domanda non proposta nell'originario ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Telecom Italia s.p.a.

FATTO

Il ricorrente, con istanza dell' 08.04.2019 rivolta alla società resistente ha chiesto di accedere a:

- 1) “dati attestanti disservizio di rete (“falsi negativi” - fenomeno così indicato dal Presidente della Corte di Appello di ....., “in relazione al tabulato telefonico quando non completato dalla ricerca di attivazione del ponte radio” . . . OMISSIS, nell’ambito del Proc.Pen. .... / ..... - ..... - ..... / ....., ..... istruito a proprio carico come da sentenza prodotta) nel periodo temporale: ..... - ....., disservizi occorsi nel traffico in entrata dell’utenza mobile ..... (in uso a .....), determinati unicamente in giorni e orari diversi, dal solo traffico in uscita delle due utenze fisse: ..... - ..... (entrambe in uso alla stazione CC di .....), ma non riportati nei tabulati telefonici aventi nr. .... - ..... datati 26.10.2005, come, altrimenti, previsto dalla normativa di settore, D.lgs. 109/2008”;
- 2) “acquisizione della richiesta dei dati di disservizio di rete o meglio “falsi negativi”, presentata, nell’anno 2009, dal Presidente della Corte di Appello di ....., nell’ambito del Proc. Pen. .... / ..... - ..... .... / ..... - ..... istruito a carico del ricorrente”;
- 3) “acquisizione del modello standard di tabulato telefonico licenziato da codesto Gestore”.

Ciò per tutelare i propri diritti ed interessi; motiva, infatti, il ricorrente di essere stato ingiustamente condannato e destituito dal servizio.

La condotta inerte della società resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego era stata impugnata innanzi la Commissione la quale con decisione del 27.06.2019 con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 della richiesta ostensiva aveva dichiarato il ricorso inammissibile, relativamente ai punti nn. 2 e 3 lo aveva accolto.

Successivamente, con memoria ricevuta dalla segreteria della Commissione in data 26.07.2019 e qualificata dalla Tim come atto confermativo di un provvedimento del 18.04.2019, quest’ultima ha riassunto la presente vicenda. Espone la società resistente che il ricorrente, in data 28.03.2019 aveva inoltrato un’istanza di accesso che sembrerebbe sostanzialmente analoga alla presente, in ordine alla quale la società, con provvedimento del 18.04.2019, aveva risposto che il difensore del ricorrente avv. ...., aveva già avuto ampi riscontri ed informazioni e di non avere nulla da aggiungere. Pertanto, la società rileva che il presente gravame sarebbe irricevibile perché tardivo. Comunica, infine, la società di stare per impugnare la decisione della Commissione del 27.06.2019 innanzi al TAR., tale impugnazione è stata effettuata.

Il ricorrente ribatte a tale memoria affermando di non avere ricevuto il provvedimento del 18.04.2019.

Il provvedimento della Tim del 18.04.2019 è pervenuto agli atti della Commissione allegato alla memoria del 26.07.2019 e dello stesso non vi è menzione nella memoria trasmessa alla Commissione in data 27.06.2019, e, quindi, non pervenuto alla Commissione in data utile ai fini della decisione.

#### DIRITTO

La Commissione, ricorda che l'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che "...il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito". Nel caso in esame, la società resistente ha già emanato il provvedimento confermativo del proprio diniego in data 26.07.2019 e, pertanto, spetta al ricorrente l'eventuale impugnazione di tale ultimo provvedimento.

#### PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero .....

## FATTO

La dott.ssa ....., dirigente presso il Ministero resistente, con istanza del 13 dicembre 2018, aveva chiesto di accedere agli atti di valutazione di tutti i dirigenti di ruolo e non di ruolo anni adottati negli 2016 e 2017, con oscuramento dei dati c.d. personalissimi. Premetteva la ricorrente di essere dirigente di ruolo del Ministero adito e di essere senza incarico dall'....., pur avendone richiesti n. .... e di essere l'unica dirigente alla quale è stato assegnato d'ufficio un incarico, pur in presenza di altri posti vacanti richiesti. Aggiunge la ricorrente di non avere firmato il contratto connesso all'incarico propositole e che pende un giudizio presso il Tar del .....

L'amministrazione resistente in data 18.01.2019, ha chiesto alla ricorrente di chiarire il nesso tra i chiesti documenti, ossia atti di valutazione dei dirigenti e la posizione soggettiva collegata ai chiesti documenti.

Il provvedimento del 18.01.2019 del Ministero resistente era stato impugnato.

Nella memoria del 24.01.2019, il Ministero ha specificato che non tutte le posizioni amministrative dei dirigenti in servizio si pongono in diretta competizione con le istanze avanzate dalla dott.ssa ..... e, pertanto, era necessario che quest'ultima fornisse i chiarimenti ivi indicati, ossia il collegamento tra l'interesse vantato dalla ricorrente ed i documenti relativi a ciascun dirigente, al fine di per consentire all'amministrazione di individuare i controinteressati.

La Commissione, con decisione del 15.02.2019 aveva dichiarato il ricorso inammissibile atteso che l'istanza riguardando tutti gli atti di valutazione di tutti i dirigenti di ruolo e non di ruolo anni adottati negli 2016 e 2017, appariva rivolta ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, non avendo la ricorrente chiarito la relazione di strumentalità, sia pure attenuata, tra l'interesse all'accesso e i documenti rispetto al quale era chiesto l'accesso medesimo (C.d.S. Sez. IV, sent. n. .... del .....).

Successivamente, con richiesta revocatoria pervenuta in data ....., la ricorrente aveva rappresentato che la Commissione sarebbe incorsa in un errore materiale per non avere considerato che, con sollecito del 16 gennaio 2019, aveva limitato l'accesso ai documenti di n. .... dirigenti del territorio (..... e .....) ed al dirigente insediato ex comma 5 *bis*, art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 (.....), all'esito dell'interpello di gennaio 2018, chiedendo copia dei documenti relativi alla valutazione per l'anno 2015.

La Commissione, con ordinanza del ....., al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, aveva chiesto all'amministrazione adita di volere specificare quale fosse il diritto alla riservatezza eventualmente leso dalla richiesta di accesso in esame e se i dirigenti indicati nella parte narrativa in fatto e la ricorrente avessero partecipato alla medesima procedura selettiva, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data 2.05.2019, il Ministero resistente aveva inoltrato alla Commissione una memoria con la quale aveva chiarito che i quattro dirigenti su indicati avevano presentato la propria candidatura per le medesime posizioni dirigenziali di II fascia di interesse della ricorrente e indicate nella memoria. Aggiunge il Ministero di non riscontrare alcun nesso tra l'interesse della ricorrente e la richiesta generica delle schede di valutazione relative agli anni dal ..... al .....; prosegue l'amministrazione di "potere rilevare il collegamento necessario a contemperare la richiesta ostensiva della ricorrente con il diritto alla riservatezza dei controinteressati solo con gli atti valutativi relativi agli anni precedenti a quello in cui si è verificata una coincidenza delle istanze per il medesimo incarico". La ricorrente con memoria ricevuta dalla segreteria della Commissione in data 20.05.2019, aveva comunicato di "avere concorso con i dirigenti (delle sedi territoriali o aliunde) dei quali ho chiesto le valutazioni per gli anni pregressi conseguite nella performance e, quindi, di avere partecipato alle medesime procedure di conferimento degli incarichi". La ricorrente aveva allegato alla memoria una serie di documenti.

La Commissione, con decisione del 6.06.2019, preso atto della memoria con la quale la ricorrente aveva comunicato di avere concorso con i dirigenti indicati alle procedure per il conferimento degli incarichi, in sede rescindente ha accolto il ricorso ed ha revocato la precedente decisione 15.02.2019, in sede rescissoria nel merito ha accolto il ricorso.

Successivamente, in data 9.07.2019, la ricorrente ha comunicato alla Commissione che il Ministero acceduto non avrebbe adempiuto alla decisione della Commissione del 6.06.2019.

## DIRITTO

La Commissione deve dichiarare inammissibile il ricorso non avendo competenza per valutare l'ottemperanza alle proprie decisioni.

## PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Tribunale Ordinario di .....

## FATTO

La sig.ra ..... con istanza del 6 giugno 2019 chiedeva al Presidente del Tribunale Ordinario di ..... il rilascio di copia del decreto di istituzione del Nucleo Informativo D.I.A. di ....., incardinato nel Centro Operativo D.I.A. di ..... ed emanato nel 2011.

La suddetta istanza ha come fondamento che tra le risorse umane previste nel documento risulta l'accedente e che il decreto non le risulta notificato.

L'Amministrazione con provvedimento del 2 luglio 2019 ha negato l'accesso rilevando che il decreto istitutivo del Nucleo Informativo D.I.A. di ....., risalente all'anno 2011, non è stato emesso dal Tribunale.

Avverso il provvedimento di rigetto la signora ....., deducendo che il documento può essere semplicemente detenuto dall'Amministrazione, anche se non emanato dalla stessa, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del 4/9/2019 parte resistente ha precisato che non esiste presso il Tribunale alcuna Sottosezione del predetto Nucleo Informativo D.I.A. e che non detiene il predetto decreto, spettando la competenza al Ministero dell'Interno.

## DIRITTO

La Commissione evidenzia che ai sensi dell'art. 25, comma 2, L. 241/90 la richiesta di accesso "*...deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente*".

Attesa la dichiarazione datata 4/9/2019 dell'Amministrazione adita di non detenere il documento richiesto con l'istanza di accesso, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di .....

#### FATTO

La sig.ra ..... con istanza del 6 giugno 2019 chiedeva alla Prefettura di ..... il rilascio di copia del decreto di istituzione del Nucleo Informativo D.I.A. di ....., incardinato nel Centro Operativo D.I.A. di ....., risalente all'anno 2011.

La suddetta istanza ha come fondamento che tra le risorse umane previste nel documento risulta l'accedente e che il decreto non le risulta notificato.

L'Amministrazione con provvedimento del 12 giugno 2019 ha richiesto di fornire un riferimento telefonico e successivamente il 1/7/2019 ha chiesto di contattare gli Uffici per consentire l'eventuale individuazione dell'atto di cui si chiede la notifica; in caso contrario avrebbe considerato chiusa la pratica.

La signora ....., deducendo che nell'istanza di accesso sono contenuti tutti gli elementi e che la Prefettura avrebbe dovuto anche notificarle anche il decreto di istituzione del Nucleo Informativo D.I.A. di ....., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con nota del 12/9/2019 la Prefettura di ..... ha dedotto che l'atto, di cui si chiede la notifica, così come indicato, non esiste.

Ha altresì precisato che in occasione dell'istruttoria richiesta dal Ministero dell'Interno per fornire elementi di risposta a specifica interrogazione parlamentare, avente ad oggetto la questione sollevata dall'Ing. ....., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... l'8 luglio 2019 ha fatto presente che allo stato nessuna articolazione della DIA è stata istituita nella città di .....

#### DIRITTO

Attesa la dichiarazione datata 12/9/2019 dell'Amministrazione adita che l'atto richiesto non esiste, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di .....

## FATTO

La sig.ra ..... con istanza del 6 giugno 2019 chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ..... il rilascio di copia del decreto di istituzione del Nucleo Informativo D.I.A. di ....., incardinato nel Centro Operativo D.I.A. di ..... ed emanato nel 2011.

La suddetta istanza ha come fondamento che tra le risorse umane previste nel documento risulta l'accedente e che il decreto non le risulta notificato.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora ....., deducendo che a seguito di documenti inviati il 13 giugno 2018 dal Ministero dell'Interno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ..... è aperto l'ufficio solo a livello cartaceo, ha adito nei termini la Commissione, affinché venisse valutata la legittimità del silenzio tacito opposto dall'Amministrazione e assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente ha sollecitato la decisione della Commissione.

## DIRITTO

La Commissione evidenzia che ai sensi dell'art. 25, comma 2, L. 241/90 la richiesta di accesso "*...deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente*".

La scrivente chiede pertanto a parte resistente se detenga stabilmente la documentazione richiesta, in quanto parte ricorrente ha affermato che, a seguito di documenti inviati il 13 giugno 2018 dal Ministero dell'Interno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ....., la sede del Nucleo Informativo D.I.A. di ..... è stata aperta a livello cartaceo.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

## PQM

La Commissione invita parte resistente a precisare se detenga la richiesta documentazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la ..... – Direzione Generale – Ufficio .....

#### FATTO

Il ricorrente, avv. ....., in qualità di Presidente del Consiglio dell'Istituto comprensivo Tenente ..... di ..... di ....., nonché quale genitore dei minori ..... e ....., in data 13.03.2019 ha chiesto di accedere alla relazione finale di conclusione dell'ispezione svolta presso l'Istituto citato a partire dal mese di gennaio 2019, in occasione della quale il ricorrente è stato ascoltato unitamente all'ispettore .....

L'Amministrazione acceduta ha consentito l'accesso alla parte dei documenti relativi all'audizione del ricorrente stesso e per il resto li ha negati per carenza di un interesse qualificato.

Il ricorrente, successivamente al ricevimento del provvedimento di parziale diniego, in data 18 marzo 2019, ha ulteriormente chiarito che l'ispezione è stata avviata, anche, sulla base delle diverse segnalazioni dal lui formulate; aggiunge l'accedente che i documenti sono necessari per verificare se le lamentele e le denunce spunte da diversi genitori/consiglieri di istituto sull'andamento amministrativo e didattico della scuola siano state ritenute fondate e, in caso negativo, valutare l'opportunità di continuare a far frequentare la scuola ai propri figli. Pertanto, l'accedente ribadisce di volere accedere ai documenti su citati. L'Amministrazione, con successivo provvedimento del 17 aprile 2019, ha precisato che la relazione ispettiva depositata al termine dell'attività posta in essere dal Dirigente tecnico non rientra nel novero degli atti inerenti l'attività del collegio. In ogni caso, prosegue l'Ufficio adito che è ancora in corso l'attività amministrativa correlata alla vicenda e, dunque, di volere differire la decisione in ordine all'accessibilità dei documenti.

Tale provvedimento di differimento è stato impugnato in data 10 giugno 2019, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

La Commissione invita l'Amministrazione adita a volere trasmettere il presente gravame ai controinteressati, ossia ai coloro che sono menzionati nel chiesto documento che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; nelle more di tale incombente vanno dichiarati interrotti i termini per la decisione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati; *medio tempore* sono interrotti i termini per la decisione

Sig .....

PEC: .....

MIUR - DIPARTIMENTO PER LA  
PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE  
DELLE RISORSE UMANE-  
FINANZIARIE E STRUMENTALI

PEC: .....

**OGGETTO:** Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: ..... c/ MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane-Finanziarie e Strumentali .

In riscontro all'istanza del Sig. ....., pervenuta in data 1 agosto 2019 e registrata al protocollo DICA con il n. ..../2019, con la quale si sollecitava presso il MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane-Finanziarie e Strumentali “una comunicazione in merito all'accoglimento, da parte della scrivente Commissione, della richiesta di accesso formale agli atti”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del 6 giugno 2019, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig. ....., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del 6 giugno 2019. Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig. ....., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.